



# Provincia dell'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 22 DEL 07/06/2017

## Oggetto:

**VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE PER LA MODIFICA DEL PIANO REGOLATORE TERRITORIALE DEL NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SULMONA, PIANO D'AREA DI ATTUAZIONE DEL P.T.C.P. - RECEPIMENTO DELLA L.R. 15.10.2012 N° 49, COME MODIFICATA DALLA L.R. 18.12.2012 N° 62, RECANTE "NORME PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DEL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 106 .....", DISPOSIZIONI ATTUATIVE.**

L'anno duemiladiciassette, addì sette del mese di giugno, alle ore 10:10, presso l'Aula sede dell'Ufficio del Presidente, convocato ai sensi dell'art. 1 comma 55, legge n. 56/2014, si è oggi riunito il Consiglio Provinciale.

Assiste il Segretario Generale della Provincia dott. PAOLO CARACCILOLO.

Dirige e coordina i lavori, nella propria qualità di Presidente della Provincia (ai sensi dell'art. 1 comma 55, legge n. 56/2014), il dott. ANTONIO DE CRESCENTIIS, il quale invita il Segretario Generale a fare l'appello.

All'appello iniziale risultano presenti i seguenti consiglieri:

|                            |   |                          |   |
|----------------------------|---|--------------------------|---|
| 1) DE CRESCENTIIS ANTONIO  | P | 2) ALFONSI GIANLUCA      | A |
| 3) BERARDINI GIANCLEMENTE  | P | 4) CAMILLI FABIO         | P |
| 5) CIPOLLONE EMILIO        | P | 6) D'ALESSANDRO FABRIZIO | P |
| 7) DI MEO AGATA            | P | 8) FEDERICO PAOLO        | A |
| 9) MAZZOCCHI FELICIA       | P | 10) MONTANARO AMERICO    | P |
| 11) PISEGNA ORLANDO NICOLA | P |                          |   |

Presenti n. 9

Assenti n. 2

Il Presidente, constatato che i presenti risultano essere n. 9, quorum legale per la validità della seduta, dichiara aperta la seduta medesima.

Totale Consiglieri presenti n. 9

n. 9

Consigliere entrato successivamente: Federico

+ 1

Totale Consiglieri presenti n. 10

n.10

\*54818\*





# *Provincia dell'Aquila*

## **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Vista la proposta, relativa a "VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE PER LA MODIFICA DEL PIANO REGOLATORE TERRITORIALE DEL NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SULMONA, PIANO D'AREA DI ATTUAZIONE DEL P.T.C.P. - RECEPIMENTO DELLA L.R. 15.10.2012 N° 49, COME MODIFICATA DALLA L.R. 18.12.2012 N° 62, RECANTE "NORME PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DEL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 106 .....", DISPOSIZIONI ATTUATIVE" (*all. B*), corredata dal parere espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore interessato (*all. A*);

Dato atto che nel corso della discussione in Aula:

Il Presidente, effettuata una breve introduzione illustrativa, sottolinea la modernità del contenuto del provvedimento in oggetto, redatto dagli uffici provinciali in sinergia con quelli del Comune di Sulmona; vista l'importanza del punto in esame, il testo della proposta viene letto integralmente ed esaminato anche sulla base dell'elaborato grafico relativo alla 'zonizzazione', in allegato al presente atto. Il Presidente risponde poi alle richieste di chiarimento giungenti dai consiglieri Pisegna e Montanaro, emergendo comunque la volontà concorde del Consiglio affinché siano salvaguardate le attività produttive già esistenti.

Terminata la discussione, si procede alla votazione sulla proposta in questione, con il seguente esito: voti favorevoli n.10 su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

**1. di adottare la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale per la modifica del Piano Regolatore Territoriale del Nucleo di Sviluppo Industriale di Sulmona, qualificato come Piano d'Area di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, secondo gli elaborati grafici e i testi normativi che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;**

**2. di recepire la Legge Regionale n. 49 del 15.10.2012, nel testo in vigore, secondo gli specifici criteri ed indirizzi applicativi contenuti nella presente deliberazione e, per l'effetto:**

a) di prendere atto delle PREMIALITÀ stabilite per la ristrutturazione di edifici non residenziali, nella misura del 10% della superficie edificabile, da utilizzare per tutti gli immobili, a meno di quelli ricompresi nelle zone espressamente escluse, che alla data di efficacia delle disposizioni contenute nella Legge di conversione del D.Lgs. 13.05.2011 n. 70 (9 novembre 2011), corrispondente ai 120 giorni dall'entrata in vigore della Legge 12.07.2011 n. 106, risultavano legittimamente esistenti o legittimati con specifici Permessi di Costruire in sanatoria;





# *Provincia dell'Aquila*

- b) di avvalersi, per gli edifici di cui sopra, degli INCENTIVI previsti dall'art. 4, commi 2, 4 e 5 della L.R. 15.10.2012, n. 49, da attuare, a meno degli edifici ricompresi nelle zone espressamente escluse, a condizione che vengano sempre reperiti o integrati gli spazi per le urbanizzazioni secondarie anche attraverso la monetizzazione sostitutiva secondo i criteri di seguito riportati;
- c) di stabilire che gli standard urbanistici dovranno essere reperiti nel rispetto delle seguenti disposizioni:
- dovranno essere sempre reperiti garantendo le quantità minime di cui all'art. 5 del D.M. 1444/1968, senza riduzioni;
  - la monetizzazione sostitutiva, in tutto o in parte, delle aree per le urbanizzazioni secondarie sarà consentita soltanto in conseguenza dell'applicazione delle premialità e degli incentivi riconosciuti dalla L.R. 49/2012 e nel solo caso in cui sia documentatamente impossibile reperire detti spazi nell'area di intervento, unicamente per la quota impraticabile;
  - qualora non sia determinabile il costo di acquisizione delle aree equivalenti attraverso i valori riportati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare, il relativo valore di mercato dovrà essere asseverato dal progettista in sede di presentazione del progetto di ristrutturazione a mezzo di specifica perizia estimativa;
  - l'inizio dei lavori delle opere oggetto di permesso a costruire é subordinato alla effettiva cessione delle aree per le urbanizzazioni secondarie e/o al pagamento delle indennità relative alla monetizzazione sostitutiva. Per gli interventi soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Lavori o Denuncia di Inizio Attività sostitutiva la cessione delle aree e/o il pagamento delle indennità deve avvenire prima della denuncia medesima;
- d) di stabilire che le funzioni complementari e compatibili con gli usi industriali, artigianali e di interesse generale, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 L.R. 49/2012, sono costituite esclusivamente dalle destinazioni produttive di seguito riportate, indicate nell'art. 6 delle N.T.A. del P.R.T. allegate al presente atto:
- Categoria = Attività di servizio per la logistica di tipo industriale.  
Sottocategoria = gestione fisica, informatica ed organizzativa delle merci e dei prodotti, trasporto merci e corrieri.
  - Categoria = Attività di servizio per la logistica di supporto.  
Sottocategoria = gestione dei prodotti di alta tecnologia e di sistemi complessi, call center inbound ed outbound, di tele marketing e servizi di assistenza e customer management, servizi di intermediazione con esclusione di quelli riconducibili ad attività di tipo commerciale.
  - Categoria = Attività di servizio per la logistica integrata.  
Sottocategoria = servizi integrativi dei processi aziendali per fornire servizi ed informazioni che creano valore per il consumatore, comunicazione, marketing, diffusione e distribuzione delle informazioni, compresi centri postali privati e corrieri espresso.
  - Categoria = Attività di servizio per la gestione dei servizi informativi.  
Sottocategoria = servizi telematici, informatici, di gestione, assistenza e manutenzione delle reti.
  - Categoria = Attività di servizio per la distribuzione.  
Sottocategoria = stoccaggio, deposito e conservazione di materie prime, prodotti e semilavorati e derivati, compresi i depositi dei materiali per l'edilizia, pietre e marmi.
  - Categoria = Attività di servizio per la mobilità.  
Sottocategoria = autorimesse, parcheggi pubblici e privati, carrozzerie, officine meccaniche,





# Provincia dell'Aquila

manutenzione di autoveicoli civili ed industriali, comprese stazioni di servizio e depositi per carburanti e prodotti petroliferi.

- Categoria = Attività di servizio ai mezzi ed alle cose.  
Sottocategoria = assistenza automobilistica e ai trasporti, vendita di veicoli civili ed industriali.
- Categoria = Attività di servizio per l'ambiente.  
Sottocategoria = impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti (anche elettrici, elettronici e veicoli), stazioni ecologiche, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché sistemi di trasporto e teleriscaldamento, esclusi inceneritori e co-inceneritori.
- Categoria = Attività di servizio per la sicurezza.  
Sottocategoria = attività di vigilanza e per la sicurezza pubblica e privata, pronto intervento e servizi complementari.
- Categoria = Attività di servizio per la diffusione e promozione.  
Sottocategoria = attività espositive, fieristiche e convegnistiche (escluse le destinazioni alberghiere ed il commercio al dettaglio), servizi per la pubblicizzazione dei prodotti e sedi radio-televisive.
- Categoria = Attività di commercio all'ingrosso;

e) di non consentire mutamenti delle destinazioni d'uso oltre quelli espressamente ammessi dai diversi P.R.T. e oltre quelli indicati come complementari e compatibili nella presente deliberazione, escludendo perciò il ricorso alle ammissibilità riconosciute dall'art. 5, comma 2, della L.R. 49/2012 che fa riferimento alle destinazioni presenti nell' *"intorno dell'ambito"* in cui è ricompreso l'edificio da ristrutturare;

f) di escludere la possibilità di insediare nelle aree del N.S.I. aventi una connotazione specificatamente industriale ed artigianale, qualunque sia la denominazione della destinazione urbanistica specifica assegnata al lotto dal P.R.T., nuovi insediamenti per attività commerciali di vendita al dettaglio, ad eccezione di quelli consentiti dall'art. 1, comma 50, della L.R. n. 11 del 16.07.2008 (vendita al dettaglio dei prodotti realizzati dalle aziende artigianali ed industriali ivi insediate) e di quelli ammessi con la presente Variante (un solo esercizio di vicinato per ogni azienda);

g) di consentire, nell'ottica di una interpretazione comunitariamente orientata delle disposizioni in materia di attività produttive, la possibilità di insediare nuove attività di commercio al dettaglio appartenenti alla tipologia della *"media superficie di vendita"*, come definita ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. e), della L.R. 16.07.2008, n. 11, nelle sole aree per *"Attrezzature Centrali"* del P.R.T., di cui all'art. 14 delle N.T.A.;

3. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione per darne opportuna comunicazione a tutti gli utenti, operatori e imprenditori eventualmente interessati, delegando l'Ufficio Tecnico dell'Unità Territoriale dell'ARAP di Sulmona le formalità relative alla pubblicazione giusta art. 87, L.R. 12 aprile 1983, n. 18, e s.m.i.;

4. di dare atto che, a seguito dell'espletamento delle formalità di cui al punto precedente, le osservazioni eventualmente pervenute saranno oggetto di valutazione da parte di questa Amministrazione Provinciale ai fini della definizione della fase formativa della Variante e della sua successiva approvazione;

5. di dare atto che con provvedimento n. 9159 del 6.04.2017 è stata avviata la procedura di verifica di  
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 07/06/2017







# *Provincia dell'Aquila*

assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della Variante in oggetto, ai sensi del Titolo II, parte II, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nel testo in vigore;

6. di dare atto che non occorre acquisire il parere sulla compatibilità geomorfologica di cui all'art. 89 del D.P.R. n. 380 del 6.06.2001, per le ragioni spiegate in narrativa;
7. di dare atto, altresì, che la presente delibera non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata per cui, sulla relativa proposta, non é richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, giusto art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
8. di inviare copia della presente deliberazione al Comune di Sulmona e all'ARAP per quanto di propria competenza;

Ed inoltre, con voti favorevoli n. 10 su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs.267/2000.





# Provincia dell'Aquila

Allegato "A"  
alla deliberazione di C. P. Nr. 22...  
Proposta di C. P. 54818

## PARERI

espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Provinciale avente per oggetto:

VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE PER LA MODIFICA DEL PIANO REGOLATORE TERRITORIALE DEL NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SULMONA, PIANO D'AREA DI ATTUAZIONE DEL P.T.C.P. - RECEPIMENTO DELLA L.R. 15.10.2012 N° 49, COME MODIFICATA DALLA L.R. 18.12.2012 N° 62, RECANTE "NORME PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DEL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 106 ...", DISPOSIZIONI ATTUATIVE.

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

L'Aquila, li ..... 24 MAG. 2017 .....



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
BONANNI FRANCESCO

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI  
RAGIONERIA

L'Aquila, li .....





# Provincia dell'Aquila

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Nr. 54818

Nr. o.d.g. 4.....

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Settore A.O.I. Servizio Deliberazioni. ricevuta il ..... |           |
| Trasmessa Rag. con Foglio Nr. ....                       | del ..... |
| Tornata con dispositivo finanziario il .....             |           |
| Inviata alla/e Commissione/i il .....                    |           |
| Decisioni del Consiglio nella seduta del .....           |           |
| .....                                                    |           |

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| PROPONENTE | : DE CRESCENTIIS ANTONIO   |
|            | :                          |
| SETTORE    | : TERRITORIO E URBANISTICA |

## OGGETTO

VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE PER LA MODIFICA DEL PIANO REGOLATORE TERRITORIALE DEL NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SULMONA, PIANO D'AREA DI ATTUAZIONE DEL P.T.C.P. - RECEPIMENTO DELLA L.R. 15.10.2012 N° 49, COME MODIFICATA DALLA L.R. 18.12.2012 N° 62, RECANTE "NORME PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DEL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 106 ...", DISPOSIZIONI ATTUATIVE.







# Provincia dell'Aquila

## RELAZIONE ISTRUTTORIA SULLA PROPOSTA DI C. P. Nr. 54818

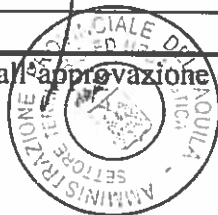
L'ufficio incaricato, effettuati i dovuti riscontri, ricerche ed accertamenti, ha formulato lo schema di proposta di deliberazione di seguito riportato con le relative conclusioni istruttorie di cui si attesta l'attendibilità.

L'Aquila, li 24 MAG. 2017

| L'Estensore              | Il Responsabile del procedimento | Il Dirigente               |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Dott. Roberto Ragone<br> | Ing. Antonio Rosanò<br>          | Ing. Francesco Bonanni<br> |

Si sottopone la presente proposta all'approvazione del Consiglio Provinciale

Addì 01/06/17



IL PRESIDENTE  
Antonio De Crescentiis

SEGRETERIA  
GENERALE

DIREZIONE  
GENERALE

☐

Si rinvia all'ufficio per un supplemento di istruttoria con le seguenti osservazioni:

---

---

☐

Si trasmette all'ufficio Ragioneria per gli adempimenti contabili di competenza.

☒

All'esame del Consiglio Provinciale nella sua prossima riunione

IL SEGRETARIO GENERALE

addì .....

Annotazioni dell'Ufficio Ragioneria:

---

---

---

---

---







# *Provincia dell'Aquila*

**Proposta di C. P. Nr. 54818**

|                   |                                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>SETTORE</b>    | <b>: TERRITORIO E URBANISTICA</b> |                                               |
| <b>PROPONENTE</b> | <b>: DE CRESCENTIIS ANTONIO</b>   | - firma apposta sulla relazione istruttoria - |

## **IL PRESIDENTE**

### **PREMESSO:**

- che con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 62 del 28.04.2004 è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia dell'Aquila;
- che il Nucleo per lo Sviluppo Industriale di Sulmona è dotato di:
  - un Piano Regolatore Territoriale approvato dal Consiglio Regionale d'Abruzzo con atto n. 104/7 del 22 luglio 2003;
  - una Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.T., adottata con deliberazione di C.P. n. 86 del 12.12.2011 ed approvata in via definitiva con deliberazione di C.P. n. 8 del 28.02.2013;
- che il Comune di Sulmona è dotato di un Piano Regolatore Generale, adottato con deliberazione di C.C. n. 144/C del 21.12.1978 ed approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.7019 dell'8.11.1984;
- che negli ultimi anni sono emersi molti elementi di criticità per gli insediamenti produttivi all'interno dei Nuclei per lo Sviluppo Industriale della Provincia dell'Aquila, riconducibili soprattutto alla crisi del settore industriale che ha inciso sensibilmente sul comprensorio e che ha comportato la chiusura di una serie di attività produttive che costituivano la struttura portante del sistema economico;
- che, tuttavia, anche la rigidità degli strumenti a disposizione delle categorie produttive e la scarsa elasticità delle procedure non hanno garantito il necessario impulso all'insediamento di nuove attività o alla riconversione di quelle esistenti per proporre diverse forme di offerta manifatturiera, industriale o artigianale;
- che le attività produttive oggi ancora insediate necessitano di tutto il sostegno possibile che la Pubblica Amministrazione può dar loro, anche prevedendo, nei propri strumenti, specifiche forme di incentivazione che tengano conto delle attuali necessità di sviluppo delle attività e consentano la massima flessibilità delle offerte produttive e dei servizi resi al consumatore;
- che per il Nucleo di Sviluppo Industriale di Sulmona, per far fronte alle necessità di riconversione delle aree produttive ivi insediate, l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila ha definito una Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.T., adottata con deliberazione di C.P. n. 86 del 12.12.2011 ed approvata in via definitiva con deliberazione di C.P. n. 8 del 28.02.2013, finalizzata all'integrazione e ampliamento delle destinazioni d'uso ammesse all'interno dell'area del Consorzio per lo Sviluppo Industriale;

### **VALUTATO:**

- che nell'ambito di una valutazione generale delle necessità di riconversione delle aree produttive all'interno dei Nuclei di Sviluppo Industriale, è emersa la necessità di integrare ed ampliare le destinazioni d'uso attualmente ammesse nell'ambito delle aree soggette all'applicazione dei Piani Regolatori Territoriali degli ex Consorzi per lo Sviluppo Industriale, allo scopo di informare l'offerta



# *Provincia dell'Aquila*

insediativa ai principi di modernizzazione delle attività imprenditoriali che caratterizzano gli attuali standard produttivi nazionali;

- che siffatto ampliamento, informando l'offerta insediativa ai principi di modernizzazione delle attività imprenditoriali che caratterizzano gli attuali standard produttivi nazionali, consentirebbe l'insediamento, oltre che delle attività industriali tradizionali e di quelle artigianali produttive, anche di una serie di moderne funzioni connesse con la produzione, il confezionamento, la distribuzione e la diffusione delle materie e dei prodotti ivi realizzati, nonché di attività terziarie di prestazione di servizi e di logistica;
- che la proposta di modernizzazione delle ammissibilità urbanistiche deve essere recepita all'interno delle Norme di Attuazione dei vigenti Piani Regolatori Territoriali dei Nuclei e, quindi, comporta la variazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- che il Settore Territorio e Urbanistica della Provincia dell'Aquila, in armonia con le direttive, i suggerimenti e gli apporti collaborativi forniti dal Comune di Sulmona e dall'Azienda Regionale delle Attività Produttive (ARAP) in numerosi incontri – avvenuti nei giorni 4 e 13 marzo 2015, 26 gennaio 2016, 5 e 26 febbraio 2016 e 18 novembre 2016 – ha elaborato una articolata proposta di variazione ed integrazione del P.R.T. del Nucleo Industriale di Sulmona;
- che tali variazioni possono costituire il primo sostanziale passo di un articolato processo di fondamentale revisione dei predetti Piani Regolatori Territoriali dei Nuclei Industriali, al fine di adeguare complessivamente tutta la strumentazione alle mutate esigenze funzionali e produttive delle aree industriali e consentire, per le parti più sensibili al mutamento della vocazione industriale, la necessaria riconversione mantenendone, comunque, gli aspetti produttivi;
- che una significativa puntualizzazione è stata effettuata qualificando gli strumenti urbanistici dei N.S.I. quali Piani d'Area di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, dando atto che gli stessi hanno tutti i contenuti di un piano particolareggiato esecutivo nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative regionali ed in particolare dell'art. 87, L.R. 12 aprile 1983, n. 18, nel testo oggi in vigore;

## **EVIDENZIATO che:**

- in fase applicativa delle N.T.A. modificate con la Variante approvata nell'anno 2013, sono emerse incertezze interpretative connesse, soprattutto, alla corretta attuazione dell'art. 5bis, comma 2 - punto 7, delle stesse N.T.A. in riferimento alla qualificazione delle attività annoverabili nella categoria generale dei "servizi alla persona";
- questa Amministrazione Provinciale ha evidenziato in più occasioni la necessità di limitare il campo di applicazione della norma richiamata in relazione alla specificità del contesto, ossia l'insediamento in aree aventi una peculiare connotazione industriale e artigianale, e che, quindi, le attività insediabili all'interno del Nucleo Industriale debbano essere contraddistinte da una complementarietà e/o connessione con le attività principali industriali-artigianali, eventualmente sotto forma di fornitura di servizi agli addetti di una o di tutte le attività insediate, nel rispetto rigoroso delle norme di attuazione vigenti;
- pertanto, per fugare ogni dubbio al riguardo, si rende necessario riconsiderare la norma eliminando ogni riferimento ai "servizi alla persona" contenuti nel vigente art. 5bis, comma 2 – punto 7, delle N.T.A. del P.R.T.;



# Provincia dell'Aquila

- inoltre, si è ritenuto opportuno apportare ulteriori modifiche al vigente P.R.T., anche in recepimento delle istanze dell'ARAP, relativamente:
  - alla integrale rielaborazione delle N.T.A. al fine di aggiornare le vigenti disposizioni alle sopraggiunte esigenze di sviluppo del Nucleo, mediante anche la rimodulazione degli standard urbanistici, in conformità delle disposizioni del D.M. 1444/1968, e la uniformazione della disciplina delle aree per insediamenti industriali e delle aree per insediamenti industriali minori;
  - alla riduzione del perimetro del P.R.T., al fine di rimandare alla disciplina del P.R.G. del Comune di Sulmona le aree con destinazione “verde di rispetto” poste al margine ovest del Nucleo ed interessate dalle previsioni vincolistiche dell'attuale Piano Regionale Paesistico, individuando nell'accordo di programma l'istituto giuridico atto al perseguimento della simultanea modifica del P.R.T. del Nucleo e del P.R.G. del Comune;
- tali proposte sono state oggetto di esame nel corso di numerosi incontri con il Comune di Sulmona e con l'A.R.A.P., nell'ultimo dei quali, tenutosi il 20 aprile 2017, l'Amministrazione Comunale ha evidenziato come lo stralcio delle aree proposto dalla Provincia – in quanto necessitante di procedure particolarmente complesse e laboriose anche sotto il profilo temporale, essendo finalizzate ad attuare di concerto la rinormazione dell'area stralciata all'interno del P.R.G. comunale – mal si concilia con l'urgenza che connota le modifiche del testo normativo del Piano. Questa posizione è stata confermata dal Comune con nota prot. n. 18225 del 12 maggio 2017, con la quale è stato formalmente chiesto di soprassedere al proposto stralcio, auspicando, invece, un rapido avvio delle procedure di variante alla normativa tecnica;
- perciò, ritenendo opportuno aderire alle richieste del Comune di Sulmona, si è proceduto ad una rimodulazione della proposta di variante, al fine di escludere le suesposte modifiche grafiche al P.R.T.;

## RILEVATO, altresì:

- che con D.L. 13.05.2011, n. 70, convertito in Legge 12.07.2011, n. 106, avente ad oggetto “*Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia*” il Governo “... Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, ...” ha demandato alle Regioni la possibilità, entro sessanta giorni, di promulgare specifiche norme finalizzate:
  - a) al riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
  - b) alla delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
  - c) all'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
  - d) alle modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti;
- che la Regione Abruzzo con la L.R. 15.10.2012, n. 49, recante “*Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 ... convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ...*” ha promulgato specifiche disposizioni finalizzate alla promozione di interventi di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, di promozione della riqualificazione delle aree degradate, di riqualificazione degli edifici a destinazione residenziale e produttiva prevedendo importanti forme di incentivi da sommare alle premialità stabilite nella legge statale;



# Provincia dell'Aquila

- che con successiva L.R. 18.12.2012, n. 62, sono state introdotte modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 49/2012 tese a rendere le originarie disposizioni più incisive, per taluni aspetti, e direttamente operative per le ammissibilità statuite dalla legge nazionale, mantenendo, comunque, la facoltà per i Comuni di “recepire” le disposizioni inerenti le forme di incentivo che si possono discrezionalmente sommare alle premialità di base;
- che il D.Lgs. 70 e la legge regionale di recepimento consentono di avvalersi di misure premiali ed incentivi anche per “ ... edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare ” e che tali possibilità possono essere utilizzate per le diverse zone dei territori comunali, anche in ragione delle specificità delle diverse aree, nonché delle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti;
- che ciò vale, ovviamente, per tutte le parti di territorio sulle quali il Comune esercita le proprie attribuzioni in materia di pianificazione urbanistica, mentre per quelle sottratte alla competenza comunale tali scelte non possono che essere esercitate dall’Amministrazione che ne detiene la competenza;
- che, per effetto dell’art. 87 della L.R. 12.04.1983 n. 18, come modificato dall’art. 48 della L.R. 27.04.1995 n. 70, le aree ricomprese nei Piani Regolatori Territoriali dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale sono parte attuativa del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale avendo cessato la loro efficacia alla data di approvazione del P.T.C.P. medesimo;
- che, quindi, restano in capo alla scrivente Provincia le attribuzioni circa l’eventuale recepimento delle disposizioni regionali nonché l’adozione di specifiche direttive non ultimo circa l’individuazione degli “... edifici ... dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare ...” ai quali è indirizzata la legge regionale, sia in termini di premialità che di incentivo;
- che tra le potenzialità offerte dalla normativa richiamata riveste particolare interesse la possibilità di mutare le destinazioni degli edifici esistenti purché in ragione di usi tra loro compatibili o complementari;
- che tale possibilità è prevista sia per modificare le destinazioni già presenti all’interno degli edifici, sia per armonizzarle a quelle esistenti “ ... nell’intorno dell’ambito ....” in cui è ricompreso l’edificio da ristrutturare (art. 5, co. 2), sia in relazione alle destinazioni raccolte in un sistema di “contenitori” che consentono un interscambio reciproco di attività e che non richiedono ulteriori accertamenti di coerenza, (art. 5, co. 5);
- che, per gli effetti del combinato disposto del richiamato art. 5, comma 1, L.R. n. 49/2012 e dell’art. 5, comma 13, lett. a), Legge 12.07.2011 n. 106 i mutamenti di destinazione di cui ai punti che precedono sono assentibili soltanto a mezzo di Permesso a Costruire in deroga, con le procedure dell’art. 14, D.P.R. 6.06.2011 n. 380;

## CONSIDERATO:

- che la legge regionale, nel testo modificato, attribuisce ai Comuni, *rectius* alla Provincia, la facoltà di avvalersi o meno delle potenzialità di incremento delle superfici utili, modulandole in ragione delle caratteristiche edilizie, urbanistiche ed ambientali delle diverse parti del territorio comunale e stabilendo anche in quali zone far prevalere le disposizioni del vigente strumento urbanistico consortile in materia di distanze, altezze e densità edilizie;



# Provincia dell'Aquila

- che appare oltremodo opportuno avvalersi degli incentivi previsti dalla legge regionale, per stimolare gli imprenditori e gli operatori a proporre iniziative volte ad attivare processi di riqualificazione e rigenerazione in grado di migliorare la qualità delle aree industriali e potenziare l'offerta economica delle strutture esistenti;
- che a fronte dell'innegabile incremento dei carichi insediativi, connessi all'applicazione delle premialità e delle misure incentivanti, è comunque ipotizzabile un ampliamento delle dotazioni pubbliche perseguito sia in forma diretta, attraverso il reperimento di nuovi spazi per le urbanizzazioni secondarie (da privilegiare), sia in forma alternativa attraverso la monetizzazione sostitutiva delle cessioni e l'attivazione di iniziative pubbliche su aree equivalenti o attraverso specifici interventi urbanizzativi locali o di quartiere ai quali le somme introitate sono espressamente ed inderogabilmente dirette;
- che, invece, non si ritiene di poter consentire il ricorso alle ammissibilità riconosciute dal comma 2 dell'art. 5 della L.R. 49/2012, relative alla possibilità di modificare le destinazioni degli edifici esistenti facendo riferimento a quelle presenti *"nell'intorno dell'ambito"* in cui è ricompreso l'edificio da ristrutturare;
- che l'impostazione attuativa delle norme statali e regionali, prevedendo il ricorso al Permesso di Costruire in deroga per i mutamenti di destinazione d'uso ammissibili, non consente di traslare in capo alla Provincia le stesse possibilità offerte alle Amministrazioni Comunali, poiché, a fronte della titolarità del Comune al rilascio dei titoli abilitativi all'edificazione anche per le aree interne ai Nuclei di Sviluppo Industriale, non è ammissibile la deroga da uno strumento urbanistico (P.T.C.P.) non assentito alla competenza del Comune stesso. Pertanto, non sono consentiti mutamenti delle destinazioni d'uso oltre quelli espressamente indicati nelle N.T.A. dei P.R.T. e/o quelli indicati come complementari e compatibili nella presente deliberazione;

## RITENUTO QUINDI:

- di potersi avvalere delle possibilità offerte dalla L.R. n. 49/2012, nel testo modificato con L.R. 62/2012, nonché delle possibilità offerte in termini mutamento di destinazioni d'uso, nei limiti sopra indicati, non rinunciando, tuttavia, ad articolare le potenziali risorse insediative in ragione delle tipicità del territorio ricompreso nei Nuclei di Sviluppo Industriale e stabilendo specifici criteri ed indirizzi per contribuire ad un'attuazione coerente delle norme statali e regionali senza alterare le finalità strategiche della strumentazione urbanistica generale ed attuativa vigente;
- di dover anche specificare, in relazione all'ammessa monetizzazione sostitutiva della cessione volontaria delle aree per le urbanizzazioni secondarie, che la fattispecie giuridica alla quale si riferisce la norma regionale non può e non deve essere applicata in termini discrezionali dal richiedente ma va utilizzata, in termini strettamente esegetici, soltanto quando sia effettivamente impossibile reperire detti spazi all'interno dell'area di intervento, cioè quando tale impossibilità vanificherebbe gli obiettivi privati e di interesse pubblico sottesi e perseguiti dalla norma medesima;

## TENUTO CONTO:

- che il P.R.T. del N.S.I. di Sulmona non è adeguato ai criteri informativi di cui alle considerazioni del presente atto e, quindi, appare opportuno estendere le previste ammissibilità attraverso il recepimento della L.R. 49/2012 nella parte afferente i mutamenti di destinazione d'uso di cui all'art. 5, commi 1, 4 e 5, integrando al contempo le possibilità riconosciute nelle relative N.T.A. nei limiti di seguito descritti;
- che per i mutamenti tra destinazioni d'uso tra loro compatibili, nella pacifica impossibilità di applicare le disposizioni dell'art. 5, è comunque possibile che la Provincia individui ulteriori potenzialità che



# *Provincia dell'Aquila*

consentano il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità perseguite dalle disposizioni statali;

- che, quindi, si ritiene di poter individuare, per le diverse funzioni ammissibili nelle aree disciplinate dai Piani dei Nuclei una pluralità di destinazioni per l'insediamento delle quali non è necessario il ricorso alle procedure di deroga dalle Norme di Attuazione dei P.R.T. e quindi dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- che, pertanto, senza rinunciare ad una auspicata flessibilità di usi e funzioni, nei limiti di quanto sopra argomentato, si ritiene di poter ampliare le possibilità insediative all'interno dei Nuclei individuando le funzioni complementari e compatibili con gli usi industriali, artigianali e di interesse generale, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 L.R. 49/2012, esclusivamente nelle destinazioni produttive indicate nell'art. 6 delle N.T.A. allegate alla presente Variante, come di seguito riportato:
  - Categoria = Attività di servizio per la logistica di tipo industriale.  
Sottocategoria = gestione fisica, informatica ed organizzativa delle merci e dei prodotti, trasporto merci e corrieri.
  - Categoria = Attività di servizio per la logistica di supporto.  
Sottocategoria = gestione dei prodotti di alta tecnologia e di sistemi complessi, call center inbound ed outbound, di tele marketing e servizi di assistenza e customer management, servizi di intermediazione con esclusione di quelli riconducibili ad attività di tipo commerciale.
  - Categoria = Attività di servizio per la logistica integrata.  
Sottocategoria = servizi integrativi dei processi aziendali per fornire servizi ed informazioni che creano valore per il consumatore, comunicazione, marketing, diffusione e distribuzione delle informazioni, compresi centri postali privati e corrieri espresso.
  - Categoria = Attività di servizio per la gestione dei servizi informativi.  
Sottocategoria = servizi telematici, informatici, di gestione, assistenza e manutenzione delle reti.
  - Categoria = Attività di servizio per la distribuzione.  
Sottocategoria = stoccaggio, deposito e conservazione di materie prime, prodotti e semilavorati e derivati, compresi i depositi dei materiali per l'edilizia, pietre e marmi.
  - Categoria = Attività di servizio per la mobilità.  
Sottocategoria = autorimesse, parcheggi pubblici e privati, carrozzerie, officine meccaniche, manutenzione di autoveicoli civili ed industriali, comprese stazioni di servizio e depositi per carburanti e prodotti petroliferi.
  - Categoria = Attività di servizio ai mezzi ed alle cose.  
Sottocategoria = assistenza automobilistica e ai trasporti, vendita di veicoli civili ed industriali.
  - Categoria = Attività di servizio per l'ambiente.  
Sottocategoria = impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti (anche elettrici, elettronici e veicoli), stazioni ecologiche, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché sistemi di trasporto e teleriscaldamento, esclusi inceneritori e co-inceneritori.
  - Categoria = Attività di servizio per la sicurezza.  
Sottocategoria = attività di vigilanza e per la sicurezza pubblica e privata, pronto intervento e servizi complementari.
  - Categoria = Attività di servizio per la diffusione e promozione.  
Sottocategoria = attività espositive, fieristiche e convegnistiche (escluse le destinazioni alberghiere ed il commercio al dettaglio), servizi per la pubblicizzazione dei prodotti e sedi radio-televisive.
  - Categoria = Attività di commercio all'ingrosso.
- che l'impostazione data al recepimento della L.R. n. 49/2012 scongiura, altresì, l'indiscriminato ricorso



# Provincia dell'Aquila

a tipologie d'uso non coerenti con la finalità dei Nuclei di Sviluppo Industriale e concorre a non alterare, irrimediabilmente, gli elementi distintivi delle produzioni industriali e artigianali delle aree, le strategie di azione dei Nuclei e, soprattutto, le ragioni giuridiche che sostengono le attività urbanizzative poste in essere in ragione di un indiscutibile interesse pubblico;

- che, pertanto, nelle aree aventi una connotazione specificatamente industriale ed artigianale incluse nei Nuclei di Sviluppo Industriale, qualunque sia la denominazione della destinazione urbanistica assegnata al lotto dai P.R.T., non sono consentiti nuovi insediamenti di attività commerciali di vendita al dettaglio, ad esclusione di quelli consentiti dall'art. 1, comma 50, della L.R. n. 11 del 16.07.2008 – vendita al dettaglio dei prodotti realizzati dalle aziende artigianali ed industriali ivi insediate – e di quelli ammessi con la presente Variante – un solo esercizio di vicinato per ogni azienda;
- che, nell'ottica di una interpretazione comunitariamente orientata delle disposizioni in materia di attività produttive, nelle sole aree per "Attrezzature Centrali" del P.R.T., di cui all'art. 14 delle N.T.A. allegate al presente atto, è consentito l'insediamento di nuove attività di commercio al dettaglio appartenenti alla tipologia della "media superficie di vendita", come definita ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. e), della L.R. 16.07.2008, n. 11;
- che sono esclusi dall'applicazione delle possibilità previste dalla L.R. n. 49/2012 (premialità ed incentivi):
  1. gli edifici abusivi, eseguiti senza titolo abilitativo, in totale difformità oppure con variazioni essenziali secondo le definizioni di cui all'art. 32 e 33 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
  2. gli edifici in aree soggette a vincoli di in edificabilità assoluta, in aree inedificabili classificate di pericolosità geologica o idraulica dal PSDA, PAI e Piani di Bacino;

## CONSIDERATO:

- che l'iter formativo dei Piani Territoriali dei Nuclei di Sviluppo Industriale e delle loro varianti viene dettato dalle disposizioni contenute nelle Leggi Regionali 3 marzo 1999, n. 11 e 14 marzo 2000, n. 26, nonché nell'art. 87 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, e s.m.i. (denominata Legge Urbanistica Regionale);
- che il comma 2 dell'art. 87 della L.R. n. 18/1983 prescrive che "*Alla data di approvazione del P.T. (leggasi Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, n.d.r.), ..... i Piani medesimi (leggasi Piani Territoriali delle Aree e Nuclei di Sviluppo Industriale, n.d.r.) cesseranno la loro efficacia*";
- che l'art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di L'Aquila, approvato con deliberazione di C.P. n. 62 del 28 aprile 2004, prevede che "*I Piani Territoriali delle Aree o Nuclei di sviluppo industriali cessano la loro efficacia alla data di approvazione del Piano Provinciale ed entrano a far parte dello P.T.C.P. medesimo il quale fa salve le previsioni dei Piani dei N.S.I. vigenti redatti in conformità al comma 3 dell'art. 87 della L.R. 70/1995*";
- che, pertanto, per effetto dell'art. 87 della L.R. 12.04.1983 n. 18, come modificato dall'art. 48 della L.R. 27.04.1995 n. 70, le aree ricomprese nei Piani Regolatori Territoriali dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale sono parte attuativa del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, avendo cessato la loro efficacia alla data di approvazione del P.T.C.P. medesimo, e sono da considerarsi quali piani stralcio attuativi delle scelte più generali del piano provinciale;
- che le competenze in merito all'approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali sono state demandate alle rispettive Provincie con l'emanazione della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (art. 44), di modo che spetta al Consiglio Provinciale l'adozione dei Piani Regolatori Territoriali dei Nuclei di Sviluppo Industriale e loro varianti in ragione della loro natura giuridica, ovvero Piano d'Area del



# *Provincia dell'Aquila*

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia dell'Aquila, attraverso le procedure di cui all'art. 8 della L.R. 18/1983, nel testo vigente;

## **PRESO ATTO:**

- che il Piano Regolatore Territoriale del Nucleo di Sviluppo Industriale di Sulmona, così come modificato con la presente Variante, non contrasta con i contenuti generali e con le finalità del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- che l'iter procedurale della presente Variante deve seguire, nelle fasi di pubblicazione, il disposto dell'art. 87 della L.U.R. n. 18/1983 e dell'art. 44 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11;
- che la proposta di Variante sarà sottoposta alla valutazione ed alle osservazioni dei Comuni interessati in conformità a quanto previsto dall'art. 8, commi 4 e 5, della L.R. 18/1983;
- che le osservazioni prodotte durante il periodo di pubblicazione dai Comuni e da tutti i portatori di interesse, dovranno essere raccolte dall'Unità Territoriale dell'ARAP interessata e trasmesse all'Amministrazione Provinciale per l'esame e per l'approvazione definitiva della Variante;
- che, comunque, prima di definire la fase formativa, in sede di acquisizione dei pareri ai sensi dell'art. 8 della L.R. 18/1983, sarà necessario attivare le procedure per la verifica della assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, di cui alla Parte II, Titolo II, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, nel testo in vigore;
- che, a tal fine, questa Amministrazione Provinciale con determinazione dirigenziale n. 33 del 9.12.2016, ha affidato, a termini dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, l'incarico professionale relativo alla redazione del Rapporto Preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della presente Variante al P.R.T., all'Arch. Sandra Caroselli, con studio professionale in Sulmona (AQ), la quale, con nota del 25.01.2017 (acquisita agli atti al prot. n. 2321 del 1.02.2017), ha rimesso il menzionato Rapporto Ambientale;
- che con successiva determinazione dirigenziale n. 3 del 9.02.2017 è stato approvato l'elenco delle Autorità con Competenza Ambientale (ACA) e con atto prot. n. 9159 del 6.04.2017 è stato dato avvio alla fase di verifica di assoggettabilità (screening), con l'invio del Rapporto Preliminare alle ACA così individuate;
- che non occorre acquisire il parere previsto dall'art. 89 del D.P.R. n. 380 del 6.06.2001 (ex art. 13 L. 2.02.1974 n. 64), di competenza del Servizio del Genio Civile della Regione Abruzzo, in quanto i contenuti della Variante al P.R.T.E. del N.S.I. di Sulmona, non determinando incrementi dimensionali sulle aree oggetto di stralcio, non comportano la necessità di valutare possibili effetti sulle caratteristiche geomorfologiche del territorio;

**RITENUTO**, quindi, di dover proporre l'adozione della presente Variante relativa al P.R.T. del Nucleo di Sviluppo Industriale Sulmona - Piano d'Area del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

## **VISTI:**

- l'art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- gli articoli 8-bis, 8-ter e 87 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del D. Lgs. 13 maggio 2011, n. 70;
- la L.R. 15 ottobre 2012, n. 49, nel testo in vigore;





# Provincia dell'Aquila

- le Leggi Regionali n. 11 del 3 marzo 1999 e n. 26 del 14 marzo 2000;
- il P.T.C.P., approvato con deliberazione di C.P. n. 62 del 28 aprile 2004;
- il vigente Statuto Provinciale;
- l'art. 34 del Regolamento per l'Organizzazione ed il Funzionamento del Consiglio Provinciale;

## PROPONE DI DELIBERARE

1. di richiamare le premesse quali parti integranti del presente deliberato;
2. di **adottare la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale per la modifica del Piano Regolatore Territoriale del Nucleo di Sviluppo Industriale di Sulmona**, qualificato come Piano d'Area di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, **secondo gli elaborati grafici e i testi normativi che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale**;
3. di **recepire la Legge Regionale n. 49 del 15.10.2012**, nel testo in vigore, **secondo gli specifici criteri ed indirizzi applicativi contenuti nella presente deliberazione e, per l'effetto**:
  - a) di prendere atto delle **PREMIALITÀ** stabilite per la ristrutturazione di edifici non residenziali, nella misura del 10% della superficie edificabile, da utilizzare per tutti gli immobili, a meno di quelli ricompresi nelle zone espressamente escluse, che alla data di efficacia delle disposizioni contenute nella Legge di conversione del D.Lgs. 13.05.2011 n. 70 (9 novembre 2011), corrispondente ai 120 giorni dall'entrata in vigore della Legge 12.07.2011 n. 106, risultavano legittimamente esistenti o legittimati con specifici Permessi di Costruire in sanatoria;
  - b) di avvalersi, per gli edifici di cui sopra, degli **INCENTIVI** previsti dall'art. 4, commi 2, 4 e 5 della L.R. 15.10.2012, n. 49, da attuare, a meno degli edifici ricompresi nelle zone espressamente escluse, a condizione che vengano sempre reperiti o integrati gli spazi per le urbanizzazioni secondarie anche attraverso la monetizzazione sostitutiva secondo i criteri di seguito riportati;
  - c) di stabilire che gli standard urbanistici dovranno essere reperiti nel rispetto delle seguenti disposizioni:
    - dovranno essere sempre reperiti garantendo le quantità minime di cui all'art. 5 del D.M. 1444/1968, senza riduzioni;
    - la monetizzazione sostitutiva, in tutto o in parte, delle aree per le urbanizzazioni secondarie sarà consentita soltanto in conseguenza dell'applicazione delle premialità e degli incentivi riconosciuti dalla L.R. 49/2012 e nel solo caso in cui sia documentatamente impossibile reperire detti spazi nell'area di intervento, unicamente per la quota impraticabile;
    - qualora non sia determinabile il costo di acquisizione delle aree equivalenti attraverso i valori riportati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare, il relativo valore di mercato dovrà essere asseverato dal progettista in sede di presentazione del progetto di ristrutturazione a mezzo di specifica perizia estimativa;
    - l'inizio dei lavori delle opere oggetto di permesso a costruire é subordinato alla effettiva cessione delle aree per le urbanizzazioni secondarie e/o al pagamento delle indennità relative alla monetizzazione sostitutiva. Per gli interventi soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Lavori o Denuncia di Inizio Attività sostitutiva la cessione delle aree e/o il pagamento delle indennità deve avvenire prima della denuncia medesima;
  - d) di stabilire che le funzioni complementari e compatibili con gli usi industriali, artigianali e di



# Provincia dell'Aquila

interesse generale, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 L.R. 49/2012, sono costituite esclusivamente dalle destinazioni produttive di seguito riportate, indicate nell'art. 6 delle N.T.A. del P.R.T. allegate al presente atto:

- Categoria = Attività di servizio per la logistica di tipo industriale.  
Sottocategoria = gestione fisica, informatica ed organizzativa delle merci e dei prodotti, trasporto merci e corrieri.
  - Categoria = Attività di servizio per la logistica di supporto.  
Sottocategoria = gestione dei prodotti di alta tecnologia e di sistemi complessi, call center inbound ed outbound, di tele marketing e servizi di assistenza e customer management, servizi di intermediazione con esclusione di quelli riconducibili ad attività di tipo commerciale.
  - Categoria = Attività di servizio per la logistica integrata.  
Sottocategoria = servizi integrativi dei processi aziendali per fornire servizi ed informazioni che creano valore per il consumatore, comunicazione, marketing, diffusione e distribuzione delle informazioni, compresi centri postali privati e corrieri espresso.
  - Categoria = Attività di servizio per la gestione dei servizi informativi.  
Sottocategoria = servizi telematici, informatici, di gestione, assistenza e manutenzione delle reti.
  - Categoria = Attività di servizio per la distribuzione.  
Sottocategoria = stoccaggio, deposito e conservazione di materie prime, prodotti e semilavorati e derivati, compresi i depositi dei materiali per l'edilizia, pietre e marmi.
  - Categoria = Attività di servizio per la mobilità.  
Sottocategoria = autorimesse, parcheggi pubblici e privati, carrozzerie, officine meccaniche, manutenzione di autoveicoli civili ed industriali, comprese stazioni di servizio e depositi per carburanti e prodotti petroliferi.
  - Categoria = Attività di servizio ai mezzi ed alle cose.  
Sottocategoria = assistenza automobilistica e ai trasporti, vendita di veicoli civili ed industriali.
  - Categoria = Attività di servizio per l'ambiente.  
Sottocategoria = impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti (anche elettrici, elettronici e veicoli), stazioni ecologiche, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché sistemi di trasporto e teleriscaldamento, esclusi inceneritori e co-inceneritori.
  - Categoria = Attività di servizio per la sicurezza.  
Sottocategoria = attività di vigilanza e per la sicurezza pubblica e privata, pronto intervento e servizi complementari.
  - Categoria = Attività di servizio per la diffusione e promozione.  
Sottocategoria = attività espositive, fieristiche e convegnistiche (escluse le destinazioni alberghiere ed il commercio al dettaglio), servizi per la pubblicizzazione dei prodotti e sedi radio-televisive.
  - Categoria = Attività di commercio all'ingrosso;
- e) di non consentire mutamenti delle destinazioni d'uso oltre quelli espressamente ammessi dai diversi P.R.T. e oltre quelli indicati come complementari e compatibili nella presente deliberazione, escludendo perciò il ricorso alle ammissibilità riconosciute dall'art. 5, comma 2, della L.R. 49/2012 che fa riferimento alle destinazioni presenti nell' *"intorno dell'ambito"* in cui è ricompreso l'edificio da ristrutturare;
- f) di escludere la possibilità di insediare nelle aree del N.S.I. aventi una connotazione specificatamente industriale ed artigianale, qualunque sia la denominazione della destinazione urbanistica specifica assegnata al lotto dal P.R.T., nuovi insediamenti per attività commerciali di vendita al dettaglio, ad



# *Provincia dell'Aquila*

eccezione di quelli consentiti dall'art. 1, comma 50, della L.R. n. 11 del 16.07.2008 (vendita al dettaglio dei prodotti realizzati dalle aziende artigianali ed industriali ivi insediate) e di quelli ammessi con la presente Variante (un solo esercizio di vicinato per ogni azienda);

- g) di consentire, nell'ottica di una interpretazione comunitariamente orientata delle disposizioni in materia di attività produttive, la possibilità di insediare nuove attività di commercio al dettaglio appartenenti alla tipologia della "media superficie di vendita", come definita ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. e), della L.R. 16.07.2008, n. 11, nelle sole aree per "Attrezzature Centrali" del P.R.T., di cui all'art. 14 delle N.T.A.;
4. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione per darne opportuna comunicazione a tutti gli utenti, operatori e imprenditori eventualmente interessati, delegando l'Ufficio Tecnico dell'Unità Territoriale dell'ARAP di Sulmona le formalità relative alla pubblicazione giusta art. 87, L.R. 12 aprile 1983, n. 18, e s.m.i.;
5. di dare atto che, a seguito dell'espletamento delle formalità di cui al punto precedente, le osservazioni eventualmente pervenute saranno oggetto di valutazione da parte di questa Amministrazione Provinciale ai fini della definizione della fase formativa della Variante e della sua successiva approvazione;
6. di dare atto che con provvedimento n. 9159 del 6.04.2017 è stata avviata la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della Variante in oggetto, ai sensi del Titolo II, parte II, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nel testo in vigore;
7. di dare atto che non occorre acquisire il parere sulla compatibilità geomorfologica di cui all'art. 89 del D.P.R. n. 380 del 6.06.2001, per le ragioni spiegate in narrativa;
8. di dare atto, altresì, che la presente delibera non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata per cui, sulla relativa proposta, non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, giusta art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
9. di inviare copia della presente deliberazione al Comune di Sulmona e all'ARAP per quanto di propria competenza;
10. di dichiarare la presente, con separata, unanime votazione, resa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.





# ARAP

**AZIENDA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
DELLA REGIONE ABRUZZO  
UNITÀ TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA**

00000000000000000000000000000000000000000000000000000

**Elaborazione tecnica e giuridica: Dott. Roberto Ragone**



PROVINCIA DELL'AQUILA

ARAP

ARAP - AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

## INDICE

### PARTE I

#### NORME DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 - Finalità, contenuti ed efficacia
- Art. 2 - Elaborati del Piano Regolatore Territoriale
- Art. 3 - Soggetti, competenze e procedure
- Art. 4 - Parametri edilizi ed urbanistici
- Art. 5 - Interventi sugli edifici esistenti. Riqualificazione e recupero degli edifici dismessi
- Art. 6 - Destinazioni produttive ammesse
- Art. 7 - Zone per attrezzature e infrastrutture pubbliche di interesse generale
- Art. 8 - Parcheggi privati e di uso pubblico

### PARTE II

#### NORME SPECIFICHE

- Art. 9 - Zonizzazione del P.R.T.
- Art. 10 - Zone per insediamenti industriali e per insediamenti industriali minori
- Art. 11 - Opere puntuali
- Art. 12 - Attrezzature sociali, culturali, sportive e di servizio
- Art. 13 - Attrezzature connesse al trasporto merci
- Art. 14 - Attrezzature centrali
- Art. 15 - Strutture di servizio
- Art. 16 - Area per rimessa mezzi della Provincia dell'Aquila
- Art. 17 - Verde consortile
- Art. 18 - Verde attrezzato
- Art. 19 - Area di protezione del gasdotto
- Art. 20 - Misure di tutela ambientale
- Art. 21 - Disposizioni finali



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP - AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

## **PARTE I**

### **NORME DI CARATTERE GENERALE**

#### **Art. 1**

##### **FINALITÀ, CONTENUTI ED EFFICACIA**

1. Il Piano Regolatore del Nucleo di industrializzazione di Sulmona interessa il territorio del Comune di Sulmona e, per una piccola porzione, il territorio del Comune di Pratola Peligna.
2. Esso produce gli stessi effetti giuridici del Piano Territoriale di cui agli artt. 5 e 6 della Legge 17.08.1942 n. 1150, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 del testo coordinato della L. 29.07.1957 n. 634, della L. 18.07.1959 n. 555, del D.P.R. 6.03.1978 n. 218 e della L. 1.03.1986 n. 64.
3. E' parte integrante del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia dell'Aquila, del quale costituisce Piano d'Area, con contenuti di Piano Particolareggiato, ai sensi dell'art. 4 delle proprie N.T.A..
4. Il Comune di Sulmona e il Comune di Pratola Peligna sono tenuti ad uniformare i propri Piani Regolatori Generali alle indicazioni del presente P.R.T.. Nella revisione del P.R.G. e nella redazione dei Piani Particolareggiati, i Comuni sono tenuti ad osservare il rispetto del presente Piano ai sensi della L.R. 12.04.1983 n. 18, artt. 7 e 8.
5. La risoluzione di eventuali dubbi che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti delle presenti norme tecniche, è rimessa alla competenza esclusiva della Provincia dell'Aquila.

#### **Art. 2**

##### **ELABORATI DEL PIANO REGOLATORE TERRITORIALE**

1. Il P.R.T. si compone dei seguenti elaborati:
  - Tav. n. 1 - Relazione Tecnica;
  - Tav. n. 2 - Previsioni urbanistiche attuali;
  - Tav. n. 3 - Vincoli;
  - Tav. n. 4 - Analisi dello stato di attuazione del piano;
  - Tav. n. 5 - Analisi dell'assetto funzionale;
  - Tav. n. 6 - Mobilità: stato attuale;
  - Tav. n. 7 - Progetto di riconversione - urbanistico;
  - Tav. n. 8 - Progetto di riconversione - schema dei lotti;
  - Tav. n. 9 - Mobilità: previsione;
  - Tav. n. 10 - Reti idriche;
  - Tav. n. 11 - Reti fognarie;



PROVINCIA DELL'AQUILA

ARAP

ARAP - AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

- Tav. n. 12 – Reti tecnologiche;
- Norme Tecniche di Attuazione.

### Art. 3

#### SOGGETTI, COMPETENZE E PROCEDURE

1. L'esame e l'approvazione preliminare dei progetti di massima ed esecutivi di tutte le opere di impianto e sistemazione di stabilimenti industriali e costruzioni annesse, sono demandati al Consiglio di Amministrazione dell'ARAP - Unità Territoriale n. 4 - o ad organo apposito da esso espresso.

2. I suddetti progetti dovranno essere completi di tutti i particolari, compresi quelli relativi al servizi accessori, alle opere di accesso viario e di raccordo ferroviario, di recinzione e di sistemazione del lotto a parcheggio e a verde.

3. Il rilascio del permesso a costruire per impianti industriali, artigianali o di servizio nell'interno del Nucleo, da parte della competente Amministrazione comunale, é subordinato all'approvazione del relativo progetto da parte dell'ARAP - Unità Territoriale n. 4, ferme restando le competenze attribuite al Comune ai sensi del D.P.R. 6.06.2001, n. 380, e del D.P.R. 7.09.2010, n. 160.

In particolare, compete all'ARAP la valutazione dell'insediabilità dell'attività e della conformità della destinazione d'uso proposta con la vocazione produttiva del lotto di riferimento, finalizzata al rilascio del titolo edilizio (permesso di costruire, CILA o SCIA). Residua alla competenza del Comune – Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) e Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) – la verifica della conformità del progetto ai parametri urbanistici ed edilizi, alle norme in materia di risparmio ed efficientamento energetico, nonché l'acquisizione dei necessari pareri e atti di assenso endoprocedimentali.

4. Le valutazioni inerenti l'assetto delle aree oggetto di cessione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, poste a carico dei proprietari e/o assegnatari dei lotti a favore dell'ARAP, nonché i relativi aspetti progettuali e di natura contrattuale-esecutiva, sono rimessi alla competenza dell'Unità Territoriale n. 4 dell'ARAP, nel rispetto delle previsioni del P.R.T..

5. Il rilascio dei titoli edilizi (permesso di costruire, CILA o SCIA) è subordinato al rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche. I luoghi da sottoporre a particolare disciplina per l'eliminazione delle barriere architettoniche sono quelli indicati nel D.P.R. 24.07.1996, n. 503, e nella Legge 9.01.1989, n. 13.

Gli interventi sugli edifici, aree di pertinenza o spazi pubblici e le parti da sottoporre a particolari soluzioni architettoniche sono:

- a) per edifici e strutture pubbliche: quelli previsti dal D.P.R. 24.07.1996;
- b) per edifici privati: quelli previsti dalla Legge n. 13/1989 e dal relativo regolamento di attuazione emanato con D.M.LL.PP. 14.06.1989, n. 236.





PROVINCIA DELL'AQUILA

ARAP

ARAP - AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

#### Art. 4

#### PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI

##### 1. Parametri - definizioni.

*Superficie territoriale - St* - La Superficie territoriale (St) è rappresentata dalla superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria (Sf) e le aree per le dotazioni territoriali (opere di urbanizzazione primaria e secondaria (SU)), nonché di eventuali altre superfici non edificabili (spazi verdi non attrezzati, fasce di rispetto stradale, aree vincolate etc). La superficie territoriale si misura al netto delle strade pubbliche esistenti e previste dal P.R.T..

*Superficie fondiaria - Sf* - La superficie fondiaria (Sf) è la superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' rappresentata dall'area netta edificatoria del lotto, risultante dalla superficie territoriale (St) detratta la superficie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria (SU) e le altre eventuali superfici non edificabili.

*Superficie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria (Dotazioni Territoriali) - SU* - La superficie per opere di Urbanizzazione primaria e secondaria è rappresentata dalla somma delle superfici destinate alle Dotazioni Territoriali, ossia le infrastrutture, i servizi, le attrezzature, gli spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione prevista dall'art. 3 del D.M. 2.04.1968, n. 1444, e dal Piano. Essa comprende, quindi, le strade, gli spazi di sosta e di parcheggio pubblico, nonché gli spazi destinati alle reti, alle centrali tecnologiche ed alle attrezzature di interesse comune e al verde consortile.

*Superficie coperta - Sc* - E' la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti, sporti, pensiline e simili inferiori a 1,50 m.

*Superficie edificabile (Superficie lorda) - Se* - E' la superficie lorda risultante dalla somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio, fuori ed entro terra, qualunque ne sia la destinazione d'uso, compresi i servizi tecnologici e gli impianti compresi nella sagoma dell'edificio.

Sono escluse dal computo della superficie edificabile le superfici accessorie (SA), ossia la superficie di pavimento degli spazi aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.

La superficie accessoria ricomprende:

- gli spazi non interamente chiusi perimetralmente, anche se coperti, quali portici, gallerie pedonali, ballatoi, logge, balconi e terrazze, entro il limite del 30% della



PROVINCIA DELL'AQUILA

ARAP

ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

Superficie coperta (Sc);

- le tettoie con profondità superiore a m. 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie edificabile;
- i locali posti al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio, di altezza non superiore a m. 2,40, destinati a ripostigli, cantine e simili;
- i locali esterni alla sagoma dell'edificio destinati a impianti tecnologici di servizio: centrali termiche, cabine elettriche, idriche, telefoniche e di distribuzione del gas;
- i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m. 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;
- i vani scala, i vani ascensori e i vani montacarichi interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;
- spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale.

Le superfici accessorie non possono eccedere il limite del 30% della superficie edificabile.

**Volume – V** – E' il volume della costruzione, computato vuoto per pieno, costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano (Superficie Edificabile e Superficie Accessoria) per la relativa altezza lorda.

Soltanto per gli edifici a destinazione d'uso industriale e artigianale il volume si computa considerando un'altezza convenzionale di ml. 3,50.

**Indice di edificabilità fondiaria – If** – Esprime il volume massimo lordo di costruzione (V), espresso in metri cubi, costruibile per ogni metro quadrato di Superficie fondiaria Sf (mc/mq).

**Rapporto di copertura – Rc** – E' l'Indice di Copertura, che esprime in percentuale il rapporto massimo ammissibile tra la Superficie coperta dalla costruzione (Sc) e la superficie fondiaria di pertinenza (Sf) o comunque impegnata ai fini piano-volumetrici per la costruzione stessa.

**Superficie minima – Sm** – E' rappresentata dalla superficie minima del lotto d'intervento, ammissibile per gli interventi edilizi ed urbanistici, come definita nelle singole norme di zona.

**Superficie permeabile – Sp** – E' la porzione di superficie territoriale o di superficie fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

**Indice di Densità arborea – Da** – Esprime il numero di alberi d'alto fusto da mettere a



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

dimora per ogni metro quadrato di superficie di riferimento specificata dalle presenti norme.

*Altezza degli edifici – H* – L'altezza di un fronte di un edificio è la distanza verticale misurata tra la linea di terra definita dal marciapiede, o della più bassa sistemazione esterna del terreno adiacente la facciata presa in considerazione, e l'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

L'altezza delle pareti di un edificio non può superare i limiti fissati, per le singole zone, dal presente P.R.T., ad eccezione dei singoli volumi tecnici.

Nel caso di edifici in cui la linea di terra e quella di copertura non siano orizzontali, si considera la media delle altezze di ogni fronte; la maggiore delle altezze dei singoli fronti non può superare del 20% l'altezza massima consentita.

*Sagoma* – Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali.

## 2. Distanze.

### Disposizioni comuni

Le distanze intercorrenti tra i fabbricati e le distanze dei fabbricati dai confini di proprietà, dai confini urbanistici di zona e dal ciglio stradale si calcolano sulla sagoma rappresentata dalla Superficie coperta (Sc) dell'edificio, come definita nel presente articolo.

Nel caso di fronti non paralleli la distanza va misurata dai punti più vicini.

Gli sporti, le pensiline, i balconi, i loggiati, i portici, i ballatoi, se completamente aperti, non vengono computati ai fini del calcolo delle distanze sino ad una sporgenza massima di m. 1,50 dalla parete dell'edificio.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel caso di gruppi di edifici con indicazioni plano-volumetriche, nei limiti dell'art. 9 del D.M. 02.04.1968, n. 1444.

### Distanze dai confini

Le distanze dai confini si misurano dai confini di proprietà, dai confini urbanistici di zona (con esclusione delle fasce di rispetto stradale e di elettrodotto), dai parcheggi pubblici, dai restanti spazi pubblici esistenti o di previsione (da cedere e/o ceduti all'ARAP), secondo le disposizioni delle specifiche norme di zona.

Per le nuove costruzioni è imposta la distanza minima dai confini di m. 5,00, salvo diverse e più restrittive disposizioni di Zona.

Se espressamente ammessa dalle disposizioni di Zona, la costruzione sul confine o in aderenza è consentita nei seguenti casi:

- per gli interventi di ristrutturazione edilizia su manufatti esistenti che al momento dell'intervento sono uniti o aderenti;



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP - AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

- in adiacenza a edifici esistenti posti sul confine con parete priva di vedute, nei limiti dell'ingombro planimetrico e altimetrico dell'edificio esistente;
- con l'assenso del proprietario confinante, a mezzo di atto trascrivibile;
- per gli interventi che fronteggiano edifici esistenti che presentano una distanza dal confine minore della metà di quella ammessa di m. 5,00, il soggetto che interviene può chiedere la comunione del muro per la costruzione in aderenza, secondo le modalità stabilite dall'art. 875 del Codice Civile.

#### Distanze tra fabbricati

Le distanze tra i fabbricati si intendono tra pareti finestrate o parti di pareti finestrate, anche se una sola parete è finestrata.

Per le nuove costruzioni è imposta la distanza minima tra fabbricati pari all'altezza del fabbricato più alto con il limite minimo assoluto di m. 10,00, salvo diverse e più restrittive disposizioni di Zona.

Sono ammesse distanze inferiori, con un minimo di m. 6,00, se nessuna delle due pareti che si fronteggiano è finestrata e se l'area tra i due fabbricati non è aperta al pubblico transito.

Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- m. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m. 7;
- m. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra m. 7 e m. 15;
- m. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a m. 15.

Per gli interventi di ristrutturazione con integrale demolizione e ricostruzione, nonché per gli ampliamenti e le sopraelevazioni di edifici esistenti, valgono le disposizioni previste per le nuove costruzioni.

#### Distanze dalle strade

In tutte le Zone di P.R.T. valgono le disposizioni del D.L. n. 285 del 30.04.1992 ("Nuovo Codice della Strada") e del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 ("Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada").

Gli interventi riguardanti gli edifici esistenti, ivi comprese le sopraelevazioni e la ristrutturazione con ampliamento, devono comunque garantire il rispetto delle norme sulle distanze di cui al presente articolo.

### **Art. 5**

#### **INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI. RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEGLI EDIFICI DISMESSI**

1. Sugli edifici esistenti, legittimi o legittimati, aventi destinazione d'uso incompatibile con quelle ammesse nel P.R.T., sono consentiti gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d), del D.P.R. 6.06.2001, n. 380, e ss.mm.ii..

Per i soli fini di adeguamento funzionale, strutturale ed igienico-sanitario è ammesso un premio di cubatura *una tantum* con un incremento massimo del 20% della volumetria



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP - AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

esistente alla data di adozione de P.R.T., purché gli interventi garantiscano il rispetto delle norme sulle distanze.

2. I cambi di destinazione d'uso sono consentiti soltanto se finalizzati a rendere coerente la destinazione esistente con quelle ammesse dal presente P.R.T..

Per gli edifici dismessi non è possibile riattivare la destinazione d'uso preesistente, anche se legittimamente assentita, ove questa risulti incompatibile con la destinazione della Zona di riferimento o, comunque, con le presenti N.T.A.. Per edifici dismessi si intendono i manufatti esistenti per i quali sia comprovata la cessazione, da almeno un anno, dell'attività precedentemente assentita.

La riconversione degli edifici dismessi può essere consentita dall'ARAP previa verifica della avvenuta cessazione dei vincoli connessi agli eventuali finanziamenti pubblici beneficiati dopo la realizzazione dell'originario impianto edilizio-produttivo ed al termine del programma aziendale allegato alla originaria assegnazione dell'area pertinenziale.

2. Il presente P.R.T. recepisce la L.R. 15.10.2012, n. 49, come modificata dalla L.R. 18.12.2012, n. 62, per tutti gli immobili che alla data di efficacia delle disposizioni contenute nella Legge di conversione del D.Lgs. 13.05.2011, n. 70, ossia il 9.11.2011 (120 giorni dall'entrata in vigore della Legge 12.07.2011, n. 106), risultavano legittimamente esistenti o legittimati con specifici permessi di costruire in sanatoria. A tal fine, si applicano le seguenti disposizioni:

a) per gli edifici di cui al presente comma è possibile avvalersi delle premialità e degli incentivi previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4 e 5, della L.R. 49/2012 a condizione che vengano reperiti o integrati gli spazi per le urbanizzazioni secondarie, garantendo il reperimento delle quantità minime previste dall'art. 5 del D.M. 1444/1968, senza riduzioni, e nel rispetto dei seguenti criteri:

- è ammesso il ricorso, in tutto o in parte, alla monetizzazione sostitutiva delle aree per urbanizzazioni secondarie soltanto in conseguenza dell'applicazione delle premialità e degli incentivi riconosciuti dalla L.R. 49/2012 e nel solo caso in cui sia documentatamente impossibile reperire detti spazi nell'area di intervento, unicamente per la quota impraticabile;
- qualora non sia determinabile il costo di acquisizione delle aree equivalenti attraverso i valori riportati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare, il relativo valore di mercato dovrà essere asseverato dal progettista in sede di presentazione del progetto di ristrutturazione a mezzo di specifica perizia estimativa;
- l'inizio dei lavori delle opere oggetto di permesso di costruire é subordinato alla effettiva cessione delle aree per le urbanizzazioni secondarie e/o al pagamento delle indennità relative alla monetizzazione sostitutiva. Per gli interventi di cui agli artt. 6-bis, 22 e 23 del D.P.R. 6.06.2001, n. 380, e ss.mm.ii. (interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata - CILA - o a segnalazione certificata di inizio attività SCIA), la cessione delle aree e/o il pagamento delle indennità deve avvenire prima della comunicazione medesima;

b) le destinazioni d'uso compatibili e complementari a quelle ammesse nelle diverse Zone



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

del P.R.T., ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 5, della L.R. 49/2012, sono quelle espressamente previste dall'art. 6 delle presenti N.T.A..

## Art. 6

### DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMESSE

1. In tutte le Zone del P.R.T., oltre alle destinazioni espressamente previste dalle presenti norme, è consentito l'insediamento dei servizi comunque connessi alla produzione, confezionamento, distribuzione e diffusione delle materie e dei prodotti.
2. In particolare, è consentito l'insediamento delle seguenti destinazioni d'uso:
  - 1) **Categoria** = Attività di servizio per la logistica di tipo industriale.  
**Sottocategoria** = gestione fisica, informatica ed organizzativa delle merci e dei prodotti, trasporto merci e corrieri.
  - 2) **Categoria** = Attività di servizio per la logistica di supporto.  
**Sottocategoria** = gestione dei prodotti di alta tecnologia e di sistemi complessi, call center inbound ed outbound, di tele marketing e servizi di assistenza e customer management, servizi di intermediazione con esclusione di quelli riconducibili ad attività di tipo commerciale.
  - 3) **Categoria** = Attività di servizio per la logistica integrata.  
**Sottocategoria** = servizi integrativi dei processi aziendali per fornire servizi ed informazioni che creano valore per il consumatore, comunicazione, marketing, diffusione e distribuzione delle informazioni, compresi centri postali privati e corrieri espresso.
  - 4) **Categoria** = Attività di servizio per la gestione dei servizi informativi.  
**Sottocategoria** = servizi telematici, informatici, di gestione, assistenza e manutenzione delle reti.
  - 5) **Categoria** = Attività di servizio per la distribuzione.  
**Sottocategoria** = stoccaggio, deposito e conservazione di materie prime, prodotti e semilavorati e derivati, compresi i depositi dei materiali per l'edilizia, pietre e marmi.
  - 6) **Categoria** = Attività di servizio ai mezzi ed alle cose.  
**Sottocategoria** = autorimesse, parcheggi pubblici e privati, carrozzerie, officine meccaniche, manutenzione di autoveicoli civili ed industriali, comprese stazioni di servizio e depositi per carburanti e prodotti petroliferi.
  - 7) **Categoria** = Attività di servizio per la mobilità.  
**Sottocategoria** = assistenza automobilistica e ai trasporti, vendita di veicoli civili ed industriali.
  - 8) **Categoria** = Attività di servizio per l'ambiente.



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP - AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

**Sottocategoria** = impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti (anche elettrici, elettronici e veicoli), stazioni ecologiche, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché sistemi di trasporto e teleriscaldamento, esclusi inceneritori e co-inceneritori.

9) **Categoria** = Attività di servizio per la sicurezza.

**Sottocategoria** = attività di vigilanza e per la sicurezza pubblica e privata, pronto intervento e servizi complementari.

10) **Categoria** = Attività di servizio per la diffusione e promozione.

**Sottocategoria** = attività espositive, fieristiche e convegnistiche (escluse le destinazioni alberghiere ed il commercio al dettaglio), servizi per la pubblicizzazione dei prodotti e sedi radio-televisive.

11) **Categoria** = Attività di commercio all'ingrosso.

3. L'enumerazione delle Categorie delle destinazioni d'uso di cui al comma precedente, in quanto compatibili con la vocazione industriale-artigianale tipica dei Nuclei di Sviluppo Industriale, è da intendersi tassativa e vincolante ai fini del rilascio dei titoli abilitativi.

4. Per l'individuazione della specifica destinazione d'uso ammissibile, l'indicazione delle relative Sottocategorie ha valenza puramente orientativa, fermo restando l'obbligo di garantire la coerenza con la Categoria di riferimento e la connessione con le attività principali industriali-artigianali.

5. Per le destinazioni di cui al precedente comma 2, p.ti 2, 3, 7, 9, 10 e 11, è prescritta la realizzazione di parcheggi pubblici nella misura minima di 40 mq. ogni 100 mq. di superficie edificabile (Se), comprensivi degli spazi di manovra e al netto della viabilità interna. Si applicano le disposizioni dell'art. 7, comma 2.3.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 50, della L.R. n. 11 del 16.07.2008 ("*Nuove norme in materia di commercio*"), in tutte le Zone del P.R.T. non sono consentiti insediamenti commerciali con grande superficie di vendita, centri commerciali e parchi commerciali, come definiti ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. f), g) e k), L.R. 11/2008.

E' consentito l'insediamento di nuove attività di vendita al dettaglio rientranti nella categoria della "media superficie di vendita", come definita dall'art. 1, comma 3, lett. e), L.R. 11/2008, esclusivamente nelle Zone per Attrezzature Centrali, di cui all'art. 14 delle presenti N.T.A., nel rispetto dei parametri ivi previsti.

In tutte le Zone del P.R.T. per ogni lotto assegnato è consentito l'insediamento di un esercizio commerciale di vendita al dettaglio rientrante nella categoria degli "esercizi di vicinato", come definita dalla L.R. 11/2008 cit., con superficie di vendita non superiore a 250 mq..

Non è considerata attività commerciale, ed è sempre consentita, la vendita al dettaglio dei prodotti realizzati dalle aziende artigianali e industriali ivi insediate.



PROVINCIA DELL'AQUILA

ARAP

ARAP - AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

7. In caso di richieste di insediamento di attività non direttamente riconducibili alle Sottocategorie di cui al precedente comma 2, l'Unità Territoriale dell'ARAP è tenuta a richiedere alla Provincia dell'Aquila la specifica interpretazione delle ammissibilità riconosciute dalle presenti N.T.A..

## **Art. 7**

### **ZONE PER ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE DI INTERESSE GENERALE**

#### **1. Disposizioni generali**

1.1. Le zone e le attrezzature pubbliche di interesse generale, nonché i servizi e le attrezzature di interesse collettivo e comprensoriale, sono costituite dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 6.06.2001, n. 380, e del combinato disposto dell'art. 2 L.R. 23.09.1998, n. 89, e dell'art. 26-bis Legge 28.02.1990, n. 38.

Le stesse sono in dotazione all'ARAP e concorrono al soddisfacimento della dotazione complessiva di standard urbanistici del P.R.T., ai sensi dell'art. 5 del D.M. 2.04.1968, n. 1444.

1.2. Tali aree comprendono:

- le aree destinate alla viabilità e parcheggio pubblico;
- le aree e le attrezzature pubbliche di interesse comune (culturali, sociali, amministrative, per pubblici servizi, etc.);
- le zone a verde consortile (verde pubblico), di cui al successivo art. 17.

1.3. Il PRT, nel rispetto dell'art. 5 del D.M. 1444/1968, assicura il reperimento di superfici da destinare a spazi pubblici o ad attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi, escluse le sedi viarie:

- per gli insediamenti industriali e artigianali, o ad essi assimilabili, nella misura minima del 10% della superficie territoriale (St) destinata a tali insediamenti;
- per gli insediamenti direzionali, o ad essi assimilabili, e per quelli di cui all'art. 6 delle presenti N.T.A., ad integrazione delle attrezzature esistenti, nella misura minima di 40 mq di spazio - di cui almeno la metà destinata a parcheggi, escluse le sedi viarie - ogni 100 mq di superficie edificabile (Se) degli edifici destinati a tali insediamenti;
- per gli insediamenti commerciali al dettaglio (ove ammessi), nella misura minima di 80 mq di spazio - di cui almeno la metà destinata a parcheggi, escluse le sedi viarie - ogni 100 mq di superficie edificabile (Se) degli edifici destinati a tali insediamenti.

#### **2. Aree destinate alla viabilità e parcheggio pubblico.**

2.1. Tali aree comprendono:

- le strade e i nodi stradali;
- i parcheggi pubblici;





PROVINCIA DELL'AQUILA

ARAP

ARAP - AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

- i raccordi ferroviari;
- le aree a supporto della mobilità esistente e di progetto (pertinenze alla rete viaria e ferroviaria, aree pedonali, piste ciclabili, itinerari e percorsi).

## 2.2. Strade.

Sono previste all'interno dell'agglomerato due tipi di strade:

A) strade di tipo A della sezione di m. 44,10 così suddivise:

- due carreggiate di m. 10,00 ciascuna (con due corsie di marcia da m. 3,50 e una di sosta da m. 3,00);
- uno spartitraffico di m. 0,60;
- due marciapiedi laterali di m. 1,75 ciascuno;
- due fasce di rispetto di m. 10,00 ciascuno;

B) strade tipo B della sezione di m. 25,50 così suddivise:

- due corsie di marcia di m. 3,50 ciascuna;
- due corsie di sosta di m. 2,50 ciascuna;
- due marciapiedi di m. 1,75 ciascuno;
- due fasce di rispetto di m. 5,00 ciascuna.

Lungo le fasce di rispetto stradale, individuate in conformità alle disposizioni del D.L. 30.04.1992 n. 285 e del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, possono essere realizzate aree per la sosta ed il parcheggio di autoveicoli, stazioni di rifornimento, aree di servizio e impianti di autolavaggio di autoveicoli, nel rispetto delle norme di settore.

## 2.3. Parcheggi pubblici.

Nelle Zone appositamente indicate dalle presenti norme, in relazione alle destinazioni d'uso insediate o da insediare, è prescritta la realizzazione di parcheggi pubblici, nella misura minima di 40 mq. ogni 100 mq. di superficie edificabile (Se) degli edifici esistenti o di previsione, comprensivi degli spazi di manovra e al netto della viabilità interna. I parcheggi dovranno essere localizzati all'interno del lotto e dovranno essere realizzati a cura e spese del proprietario e/o assegnatario, il quale dovrà procedere anche al successivo frazionamento e alla cessione delle relative aree al patrimonio dell'ARAP. I parcheggi pubblici dovranno essere realizzati garantendo il reperimento di una Superficie permeabile (Sp) pari al 25% dell'intera superficie destinata a parcheggio, mediante la realizzazione di aiuole spartitraffico o l'installazione di pavimentazioni con soluzioni alternative, come pavimenti autobloccanti o gigliati alveolari.

## 2.4. Raccordi ferroviari.

Fermo restando le vigenti norme di legge e di regolamento relative agli impianti ferroviari, per i nuovi tronchi di binari di servizio e raccordi con le industrie previste nel Piano è prevista una fascia di rispetto di m. 6 dall'asse del binario esterno per parte.



PROVINCIA DELL'AQUILA

ARAP

ARAP - AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

### 3. Criteri attuativi

3.1. Alle aree di cui al presente articolo, compresi gli spazi destinati a viabilità e relative pertinenze, è riconosciuto un diritto edificatorio corrispondente all'applicazione di un Indice di Utilizzazione fondiaria di 0,10 mq/mq, da localizzarsi nelle zone edificabili del P.R.T. in coerenza con le destinazioni d'uso ivi ammesse, nel rispetto di indici e parametri edilizi relativi a distanze, altezza e rapporto di copertura della corrispondente zona di atterraggio.

3.2. L'utilizzazione di tale diritto edificatorio è subordinato alla cessione gratuita al patrimonio dell'ARAP della corrispondente porzione di terreno destinato a standard urbanistici.

3.3. La proposta di cessione e relativo recupero di diritti edificatori può essere avanzata presso l'ARAP indipendentemente dalla presentazione di progetti di intervento. Il diritto edificatorio così recuperato può essere suddiviso in più lotti e può essere utilizzato in fasi successive, ma non può incrementare la Superficie Utile del lotto di destinazione per più del 50%. A tal fine l'ARAP si doterà di un registro delle cessioni destinato a monitorare l'utilizzazione dei diritti edificatori da trasferire.

3.4. Il proponente la cessione dovrà trasferire l'area in idonee condizioni di manutenzione, impegnandosi a conservare tali condizioni fino alla definitiva acquisizione in proprietà del terreno da parte dell'ARAP.

3.5. La presente norma è applicabile anche nelle procedure d'esproprio avviate e non definite. E' possibile il recupero di Se come stabilito nel presente articolo, anche nei casi di relitti di terreno confinanti con viabilità pubblica e parcheggi pubblici.

### Art. 8

#### PARCHEGGI PRIVATI E DI USO PUBBLICO

1. In tutte le zone di P.R.T., salvo diverse specifiche prescrizioni contenute nelle presenti norme, in sede di rilascio del titolo abilitativo devono essere riservate, al di fuori delle aree stradali, superfici per il parcheggio delle autovetture nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

#### 2. Parcheggi privati.

In tutte le zone di P.R.T., salvo diverse specifiche prescrizioni delle presenti norme, in sede di rilascio del titolo abilitativo devono essere riservate, al di fuori delle aree stradali, superfici private per il parcheggio delle autovetture in misura non inferiore a 10 mq ogni 10 mc di costruzione (V). Le stesse possono essere ubicate all'interno del lotto o in aree di pertinenza dello stesso e possono essere realizzate anche all'interno degli edifici, nei piani terra, nei piani interrati o seminterrati e sul lastrico solare.



PROVINCIA DELL'AQUILA

ARAP

ARAP - AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

**3. Parcheggi privati di uso pubblico di specifica pertinenza degli insediamenti a carattere commerciale.**

Per gli insediamenti a carattere commerciale di vendita al dettaglio, dove ammessi, nonché per gli insediamenti esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione e/o ampliamento (ove possibile), è fatto obbligo di reperire, in aggiunta ai parcheggi pubblici, di cui all'art. 7, e ai parcheggi privati, di cui al comma precedente, aree da destinare a parcheggi di specifica pertinenza – parcheggi privati di uso pubblico – nella misura prevista dall'art. 1, comma 38, della L.R. 16.07.2008, n. 11.

4. Non è consentito destinare ad altri usi, anche temporaneamente, gli spazi di cui al presente articolo, siano essi devoluti a parcheggio pubblico, privato e/o di uso pubblico, se non attraverso la presentazione di uno specifico progetto edilizio con contenuti planivolumetrici, da sottoporre all'ARAP ed al Comune di L'Aquila per l'ottenimento del necessario titolo edilizio, mediante il quale sia dimostrato il soddisfacimento della dotazione di parcheggi richiesta in riferimento alla specifica tipologia dell'intervento esistente e di quello previsto.

5. I parcheggi di cui al presente articolo dovranno essere realizzati garantendo il reperimento di una Superficie permeabile (Sp) pari al 25% dell'intera superficie del parcheggio, mediante la realizzazione di aiuole spartitraffico o l'installazione di pavimentazioni con soluzioni alternative, come pavimenti autobloccanti o gigliati alveolari.



PROVINCIA DELL'AQUILA

ARAP

ARAP - AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

## **PARTE II**

### **NORME SPECIFICHE**

#### **Art. 9**

#### **ZONIZZAZIONE DEL P.R.T.**

1. Il territorio compreso entro il perimetro del Nucleo di Sviluppo Industriale di Sulmona è suddiviso nelle seguenti zone:

- 1) Zona per Insediamenti Industriali;
- 2) Zona per Insediamenti Industriali Minori;
- 3) Zona per attrezzature Sociali, Culturali, Sportive e di Servizio;
- 4) Zona per Attrezzature commesse al Trasporto Merci;
- 5) Zona per Attrezzature Centrali;
- 6) Zona per Strutture di Servizio;
- 7) Zona di Verde Consortile;
- 8) Zona di Verde Attrezzato;
- 9) Area per Impianti Tecnologici (impianto di depurazione);
- 10) Area per rimessa mezzi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila;
- 11) Area di servizio per distributori carburanti per uso autotrazione.

#### **Art. 10**

#### **ZONE PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI E PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI MINORI**

1. Nella Zona per gli Insediamenti Industriali e nella Zona per gli Insediamenti Industriali Minori valgono le norme del presente articolo.

2. Sono ammesse tutte le destinazioni specificatamente corrispondenti al carattere di insediamento industriale, nonché quelle di cui al precedente art. 6. Nei lotti non è consentita la realizzazione di residenze o locali di abitazione tranne alloggi di servizio per custodi o personale tecnico la cui presenza continua in loco è indispensabile, con superficie utile netta non superiore a mq. 90.

3. Le industrie a carattere manifatturiero e di trasformazione dei prodotti agricoli con un numero di addetti superiori alle 20 unità o richiedenti lotti di superficie superiore ai 5000 metri quadrati, potranno di norma essere insediate solo nell'agglomerato del Nucleo, nel rispetto delle norme vigenti in materia ambientale, salvo che si tratti di industrie nocive per le quali non è possibile l'inclusione all'interno dello stesso agglomerato.

4. In tali zone il P.R.T. si attua per intervento diretto nel rispetto dei seguenti parametri:



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP - AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

- superficie minima ( $S_m$ ) = 1.500 mq.;
- rapporto di copertura ( $R_c$ ) = 1/3 della superficie del lotto ( $S_f$ );
- parcheggi di servizio alla struttura = 15 mq. di parcheggio per addetto e comunque non inferiori alle quantità di cui all'art. 8, comma 2, delle presenti N.T.A.;
- SU = opere di urbanizzazione primaria;
- distanza dai confini = art. 4, p. 2, delle presenti N.T.A.;
- distacco tra edifici = art. 4, p. 2, delle presenti N.T.A.;
- verde privato = 20% della superficie del lotto ( $S_f$ ), anche mediante la realizzazione di aiuole spartitraffico o lungo la recinzione, con un indice di Densità arborea ( $D_a$ ) pari a circa un albero di alto fusto ogni 30 mq..

5. La superficie non edificata del lotto è destinata alla realizzazione di parcheggi privati, spazi di manovra e verde privato, secondo un progetto da approvare da parte dell'ARAP nel rispetto dei parametri sopra indicati.

6. Per le sistemazioni a verde è imposta una distanza delle alberature dalla recinzione non inferiore a mt. 3. Sono ammesse recinzioni costituite da muratura continua esclusivamente lungo i lati posti a confine con altre attività produttive. Nei lati posti a confine delle strade di uso pubblico sono previste recinzioni con zoccolatura in muratura di altezza non superiore a m. 0,40. I distacchi minimi delle recinzioni rispetto alla strada potranno essere aumentati dall'ARAP nel caso in cui le recinzioni o le alberature ricadano in prossimità di incroci, biforcazioni e diramazioni. Le alberature devono essere arretrate di mt. 20 dagli incroci.

7. Nelle aree non coperte da edifici, esclusi i cortili interni ai fabbricati, è facoltà dell'ARAP realizzare opere o canalizzazioni nel sottosuolo e nello spazio aereo, per acquedotti, gasdotti, fognature, condutture per elettrodotti e per telefoni con l'esclusione di ogni indennità per l'installazione.

8. Non sono ammesse costruzioni, anche accessorie, poste a ridosso della recinzione esterna, ad eccezione di un singolo edificio adibito a portineria da localizzare in prossimità dell'ingresso, con superficie utile netta non superiore a mq 80 ed altezza massima m. 3,50. E' ammessa anche la costruzione a confine di tettoie adibite a parcheggio di auto e motocicli. La costruzione di strutture tecnologiche (cabine gas, energia elettrica, ecc.) dovrà rispettare una distanza minima dal confine di proprietà di almeno mt. 5. Tale limite non si osserva sul confine stradale.

#### **Art. 11** **OPERE PUNTUALI**

1. Nel presente P.R.T. si prevedono le seguenti opere puntuali:

- attrezzature sociali, culturali, sportive e di servizio;
- attrezzature connesse al trasporto merci;
- attrezzature centrali;

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE TERRITORIALE DEL NUCLEO INDUSTRIALE DI SULMONA  
Allegato alla Delibera di C.P. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



PROVINCIA DELL'AQUILA

ARAP

ARAP - AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

- strutture di servizio;
- area per rimessa mezzi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila;
- impianti tecnici (depuratore delle acque, ecc.).

2. In tali zone il P.R.T. si attua per intervento diretto. Nelle aree destinate ad opere puntuali si prevedono soltanto costruzioni attinenti la specifica destinazione della zona. Non saranno previste residenze ma solo locali ad uso abitazione per custodi, personale addetto all'ARAP o per tecnici addetti al servizio la cui presenza in loco è indispensabile, con superficie utile netta non superiore a mq. 90.

3. Per le zone a destinazione specifica dovrà essere redatto un progetto conforme al requisiti ed alle funzioni con l'adozione di standard rispondenti alle caratteristiche tecniche delle opere.

4. L'indice di edificabilità fondiaria (If) non potrà superare i 2 mc/mq. La distanza minima dal confine non deve essere inferiore a mt. 5.

5. In particolare nelle zone per servizi ed impianti tecnici sono consentiti soltanto impianti e servizi di carattere generale attinenti all'esercizio e alla manutenzione delle reti di infrastrutture, impianti e servizi quali cabine elettriche, serbatoi idrici, impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti (anche elettrici, elettronici e veicoli), stazioni ecologiche, magazzini per materiali e attrezzature simili. In queste zone le distanze di rispetto degli edifici e degli impianti dal bordo esterno della sede stradale saranno di almeno 10 metri.

6. La superficie non edificata del lotto dovrà essere sistemata a verde, secondo un progetto da approvare da parte dell'ARAP - Unità Territoriale n. 4, in esso si dovrà prevedere uno spazio per parcheggi pubblici rapportato alla funzione e destinazione dell'edificio, comunque mai in misura inferiore a 40 mq. ogni 100 mq. di superficie edificabile (Se) realizzata. Si applicano le disposizioni dell'art. 7, comma 2.3.

## 12

### ATTREZZATURE SOCIALI, CULTURALI, SPORTIVE E DI SERVIZIO

1. Questa zona è destinata alla realizzazione di attrezzature sociali, culturali, sportive e di servizio, sia pubbliche sia private ad interesse collettivo, risultanti compatibili le une con le altre all'interno di un unico ambito territoriale.

2. Per attrezzature sociali e culturali si intendono:

- centri di formazione professionale, centri di ricerca, direzionali e di assistenza tecnica a sostegno delle aziende, scuole di specializzazione per lavorazioni tecnologiche, processi produttivi, marketing e pubblicità, attività connesse con l'istruzione secondaria relativa unicamente a corsi di perfezionamento al lavoro, con esclusione di asili e strutture scolastiche in genere (scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP - AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

- secondarie di primo e secondo grado);
- attrezzature per lo svago, teatri e impianti per lo spettacolo;
3. Per attrezzature sportive si intendono attrezzature di allenamento, per il tempo libero, per il gioco, per il riposo e per lo sport in genere.
4. Si prevedono altresì strutture di servizio di pertinenza dell'agglomerato, quali:
- impianti centrali di servizi tecnici (autoporti e centri internodali), di servizio al trasporto stradale (quali terminal autobus con relativi servizi, distributori di carburante), stazioni di servizio;
  - attività di ristoro (bar, self-service, ristoranti);
  - attività espositive e fieristiche;
  - attività di autotrasportatori e spedizionieri, sedi operative di aziende municipalizzate o consorziali che gestiscono servizi pubblici.
5. In tali zone il P.R.T. si attua per intervento diretto. Oltre alle norme specifiche ai sensi delle leggi vigenti, per la definizione degli spazi, delle strutture e dei servizi relativi si dovranno rispettare i seguenti parametri generali:
- superficie minima ( $S_m$ ) = 2.000 mq.;
  - rapporto di copertura ( $R_c$ ) = 1/3 della superficie del lotto ( $S_f$ );
  - parcheggi privati = 10 mq ogni 10 mc di volume di costruzione ( $V$ ), da realizzare in conformità all'art. 8 delle presenti N.T.A.;
  - SU = opere di urbanizzazione primaria;
  - altezza massima  $H$  = m. 14,50;
  - distanza dai confini = m. 8.00;
  - distacco tra edifici = art. 4, p. 2, delle presenti N.T.A.;
  - verde privato = minimo 20% della Superficie fondiaria ( $S_f$ ), con un indice di Densità arborea ( $D_a$ ) in ragione di circa un albero di alto fusto ogni 30 mq..

### 13

#### ATTREZZATURE CONNESSE AL TRASPORTO MERCI

1. In questa zona è prevista la realizzazione di un moderno autoporto con relative attrezzature connesse con il trasporto merci e precisamente:
- parcheggio autotreni;
  - officina riparazione autoveicoli;
  - magazzini consortili;
  - magazzini deposito merci;
  - magazzini per commercio all'ingrosso;
  - mensa al servizio sia dei lotti industriali circostanti, che dei trasportatori di merci (può essere consentita anche la costruzione di alcune camere per alloggio trasportatori).
2. In questa zona sono ammesse tutte le destinazioni di cui all'art. 6 delle presenti norme, con esclusione delle destinazioni industriali e artigianali.



PROVINCIA DELL'AQUILA

ARAP

ARAP - AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

## 14

### ATTREZZATURE CENTRALI

1. In questa area è prevista la realizzazione di un complesso di opere puntuali comprendenti tutte le principali attrezzature di interesse generale dell'agglomerato e più precisamente:

- uffici consortili
- centro sociale;
- stazioni di servizio;
- stazioni autolinee;
- parcheggi autoveicoli;
- mensa e parco per la ricreazione;
- negozi e supermercati;
- poste e telegrafo, ufficio telefonico, sportello bancario, ufficio spedizionieri, tabacchi e bar;
- posto antincendi.

2. In tale zona il P.R.T. si attua per intervento diretto. Per le nuove costruzioni si applicano i seguenti parametri:

- $I_f = 0,3 \text{ mq/mq}$ ;
- parcheggi privati = 10 mq ogni 10 mc di volume di costruzione (V), da realizzare in conformità all'art. 8 delle presenti N.T.A.;
- SU = opere di urbanizzazione primaria;
- altezza massima H = m. 10,50;
- distanza dai confini = art. 4, p. 2, delle presenti N.T.A.;
- distacco tra edifici = art. 4, p. 2, delle presenti N.T.A.;
- verde privato = minimo 20% della Superficie fondiaria (Sf), con un indice di Densità arborea (Da) in ragione di circa un albero di alto fusto ogni 30 mq..

3. E' consentito l'insediamento di nuove attività di commercio al dettaglio appartenenti alle tipologie dell' "esercizio di vicinato" - con superficie di vendita non superiore a mq. 250 - e della "media superficie di vendita" - con superficie di vendita non superiore a mq. 2.500 - ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. d) e e), della L.R. 16.07.2008, n. 11.

4. Gli insediamenti di tipo direzionale (uffici consortili, centri sociali, mense, sportelli bancari, etc.), esistenti e di nuovo impianto, devono garantire le seguenti dotazioni minime:

- a) standard urbanistici (parcheggi pubblici e verde pubblico) = 80 mq di spazio - escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi - ogni 100 mq della superficie edificabile (Se) degli edifici a ciò destinati, da realizzare e cedere gratuitamente al patrimonio dell'ARAP;
- b) parcheggi privati = 10 mq/10 mc, da realizzare in conformità all'art. 8 delle presenti N.T.A..





PROVINCIA DELL'AQUILA

ARAP

ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

5. Gli insediamenti commerciali della “media superficie di vendita”, esistenti e di nuovo impianto, devono garantire, oltre le dotazioni del comma precedente, il reperimento di parcheggi di specifica pertinenza (parcheggi privati di uso pubblico) nella misura prevista dall'art. 1, comma 38, della L.R. 11/2008, con esclusione di quelli di servizio alla struttura, carico e scarico merci, personale dipendente e per quelli a destinazione pubblica.
6. Non è consentito l'insediamento di esercizi commerciali con grande superficie di vendita, centri commerciali e parchi commerciali, come definiti ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. f), g) e k), della L.R. 16.07.2008, n. 11.
7. Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di cui all'art. 3, comma 1 – lett. a), b), c), e d), del D.P.R. 6.06.2001, n. 380, nel testo in vigore, con possibilità di incrementi di volumetria e di superficie di vendita, ma nel rispetto dei parametri di cui al presente articolo, a condizione che siano garantite le dotazioni di cui ai commi precedenti. Per gli interventi di ristrutturazione mediante integrale demolizione e ricostruzione, è possibile mantenere le volumetrie e le altezze esistenti, anche se superiori ai parametri previsti nel presente articolo, purchè la ricostruzione avvenga nel rispetto delle sagome preesistenti.
8. Per gli edifici esistenti alla data 9.11.2011, sono consentiti gli incrementi derivanti dall'applicazione delle premialità e degli incentivi previsti dalla L.R. n. 49/2012, a condizione che vengano reperiti o integrati gli spazi per le urbanizzazioni secondarie, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 5, comma 2, delle presenti N.T.A..
9. Tutti gli interventi commerciali sono sottoposti al rispetto del Piano di Urbanistica Commerciale del Comune di Sulmona, anche ad integrazione delle disposizioni della presente Normativa Tecnica.

## 15

### STRUTTURE DI SERVIZIO

1. In questa zona è prevista la realizzazione di una struttura per lo svolgimento di convegni, incontri, mostre ed uffici.
2. I parcheggi pertinenti la struttura medesima saranno ponderati in funzione della capacità ricettiva della stessa ed in condizioni di massimo afflusso. In ogni caso, gli stessi non potranno essere inferiori alle quantità di cui all'art. 8 delle presenti N.T.A..

## 16

### AREA PER RIMESSA MEZZI DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA

1. In questa area è prevista la realizzazione di un'autorimessa per allocare i mezzi disponibili della Provincia dell'Aquila per il servizio di manutenzione della viabilità. La localizzazione si configura funzionale rispetto a tutta la viabilità circostante consentendo un tempestivo intervento, in caso di necessità, in modo particolare nel periodo invernale.



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP - AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

### **Art. 17** **VERDE CONSORTILE**

1. Le Zone di Verde Consortile sono individuate sulle tavole del P.R.T. con specifica campitura. Le stesse sono le aree inedificate site all'interno dell'agglomerato industriale, quelle di rispetto alla viabilità e per il raccordo ferroviario, nonché quelle vincolate dal vigente Piano Regionale Paesistico.

2. Le Zone di Verde Consortile sono inedificabili e sono in dotazione all'ARAP concorrendo al soddisfacimento della dotazione complessiva di standard urbanistici del P.R.T., ai sensi dell'art. 5 del D.M. 2.04.1968, n. 1444. Si applicano le disposizioni dell'art. 7, comma 3, delle presenti N.T.A..

3. All'interno di queste aree devono essere curate le alberature e garantire le necessarie opere di rimboschimento e sistemazione a verde, con un indice di Densità arborea (Da) pari a circa un albero di alto fusto ogni 30 mq.. Possono essere realizzati percorsi pedonali e piste ciclabili, reti per servizi tecnologici e impianti puntuali di modeste dimensioni ad esclusivo servizio delle reti tecnologiche.

4. Alle Zone di Verde Consortile non possono essere attribuite destinazioni diverse da quelle espressamente indicate nel presente articolo, se non attraverso procedure di variante puntuale al P.R.T.. Pertanto, su tali aree, anche se situate in prossimità delle strade, non possono essere realizzati parcheggi, sia pubblici sia privati, né stazioni di rifornimento, aree di servizio e impianti di autolavaggio di autoveicoli, che, invece, possono essere localizzati lungo le altre fasce di rispetto stradale.

### **Art. 18** **VERDE ATTREZZATO**

1. La zona a verde attrezzato è destinata alla conservazione ed alla creazione di parchi pubblici. In questa zona devono essere curate le alberature esistenti e garantire le necessarie opere di rimboschimento e sistemazione a verde con un indice di Densità arborea (Da) in ragione di circa un albero di alto fusto ogni 30 mq..

2. Nella zona è ammessa solo la costruzione di attrezzature ricreative, sportive e culturali, sia di iniziativa pubblica che da parte di privati, ad uso pubblico ed a completamento del parco.

3. Le opere che si andranno a realizzare dovranno prevedere esclusivamente le attrezzature ricreative, sportive e culturali con annesso solo i servizi indispensabili. Non si prevede la realizzazione di palazzetti dello sport o comunque campi per attività sportive coperti. La viabilità da prevedere dovrà essere solo di accesso alle strutture ed ai servizi.



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP - AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

4. In questa zona é ammessa la realizzazione di opere puntuali (serbatoi, centraline, sottostazioni, ecc.) di interesse dell'agglomerato ed al servizio delle reti tecnologiche.

5. Per le Zone di Verde attrezzato non è prevista l'acquisizione al patrimonio dell'ARAP. Le stesse, quindi, non concorrono al soddisfacimento della dotazione complessiva di standard urbanistici del P.R.T., ai sensi dell'art. 5 del D.M. 2.04.1968, n. 1444. Non sono applicabili le disposizioni dell'art. 7, comma 3, delle presenti N.T.A..

#### Art 19

##### AREE DI PROTEZIONE DEL GASDOTTO

1. In base ai Disciplinari predisposti dal Ministero dell'Industria e Commercio, Direzione Generale Miniere, per i gasdotti, il vincolo non *aedificandi* è posto fino a m. 10 dall'asse delle condotte, il vincolo a protezione del gasdotto riguarda sia costruzioni in superficie che opere interrate, quali fognature, cavi elettrici e telefonici, acquedotti e simili.

2. E' consentito l'attraversamento sopra e sotto il gasdotto da parte di altre condutture o fognature con l'adozione di tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni o pericoli.

#### Art. 20

##### MISURE DI TUTELA AMBIENTALE

1. Ogni impianto industriale, artigianale o di servizio ricadente nel territorio dei N.I. dovrà rispettare le disposizioni di legge vigenti in materia di inquinamento da scarichi, esalazioni e rumori, nonché di trattamento e scarico delle acque reflue, attraverso l'acquisizione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al D.P.R. 59/2013, per tutti gli aspetti contenuti nell'art. 3, comma 1.

2. In particolare, tutti gli insediamenti e impianti classificati industriali o artigianali, nonché quelli insediati nel rispetto delle presenti norme, indipendentemente dalla loro dimensione, dovranno adottare tutti quegli accorgimenti, impianti e misure tecnologiche necessarie affinché vi sia razionale collegamento alla rete fognante pubblica nel rispetto delle norme di cui al T.U. recante "Norme in materia ambientale" - D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 - parte III e del vigente regolamento consortile.

3. Per tutti gli edifici industriali, artigianali e di servizio presenti nel Nucleo e per i nuovi insediamenti è prescritto il rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 29.09.2010 n. 31 per quanto attiene la regimentazione delle acque meteoriche e di dilavamento.

4. Qualunque prelievo di acqua superficiale o profonda deve essere preventivamente autorizzato dal competente Ufficio del Genio Civile a mezzo di specifica concessione rilasciata per gli effetti del Regolamento Regionale di cui al Decreto n. 3/reg. del 13.08.2007.



PROVINCIA DELL'AQUILA



ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
UNITA' TERRITORIALE N. 4 DI SULMONA

5. Per l'impianto di depurazione esistente è individuata una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area dell'impianto di larghezza non inferiore a m. 100, ai sensi della L. 10.05.1976, n. 319, e della Delibera del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 4.02.1977.

6. Ai sensi dell'art. 55 della L.R. 19.12.2007, n. 45, modificata con L.R. 21.11.2008, n. 16, l'ARAP e il Comune, per le rispettive competenze, prima di autorizzare cambi di destinazione d'uso e qualsiasi altro intervento su edifici od aree utilizzate per attività industriali ed artigianali, anche se non dismesse, devono imporre al soggetto interessato, con oneri a carico di quest'ultimo, un'indagine di qualità ambientale sulle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee, che evidenzii la compatibilità dell'intervento proposto con l'eventuale stato di contaminazione dell'area.

### **Art. 21**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. L'ARAP potrà affidare la gestione e la manutenzione delle opere, manufatti, attrezzature e infrastrutture di sua proprietà ad altri Enti pubblici e privati, con esclusione degli impianti appartenenti al Sistema Idrico Integrato.

2. Gli Enti e le Amministrazioni al quali potrà essere demandata la gestione e la manutenzione delle opere di cui al presente articolo non potranno comunque apportare alcuna modifica o variazione alle opere stesse se non con il nulla-osta dell'ARAP.

3. Eventuali modifiche e variazioni alle opere potranno essere apportate dall'ARAP solo su approvazione degli organi competenti e sulla base di una ulteriore revisione e aggiornamento del Piano d'Area.

*All "D"*

# CITTÀ DI SULMONA

*Modestia e Fugiente al Valor Militari*



## SETTORE 3°

*Pianificazione - Gestione Territorio e Attività Produttive*

Prot. n. 18225

Sulmona, 19 2 MAG. 2017

Preg.mo  
Presidente della Provincia  
Dott. Antonio De Crescentis  
Via Monte Cagno  
67100 L'Aquila

Preg.mo Dirigente  
del Settore Ambiente e Urbanistica  
Ing. Francesco Bonanni  
Via Saragat  
67100 L'Aquila

**Oggetto: variante al P.T.C.P. per la modifica del P.R.T. del Nucleo di Sviluppo Industriale di Sulmona.**

Si fa seguito a quanto oggetto di confronto e condivisione nell'incontro tenutosi in data 20 aprile u.s., alla presenza dei sottoscritti Assessori, dei Dirigente del Settore Urbanistica della Provincia e del Comune e della Provincia ed ai Funzionari del Comune e dell'ARAP.

Si rammenta, in merito, che a fronte della proposta di variante predisposta dalla Provincia, la quale, oltre a sostanziali ed importanti modifiche normative, prevede lo stralcio di un'area posta nella parte ovest dell'area industriale ed attualmente destinata a verde consortile, si è operata una preliminare valutazione comparativa degli interessi pubblici coinvolti, condivisa dai partecipanti all'incontro.

Segnatamente, si è rilevata la particolare pregnanza delle modifiche apportate alle norme, sotto il profilo di una revisione in senso ampliativo delle destinazioni d'uso, della

previsione degli istituti premiali ammessi dalla L.R. n. 49/2012, oltre che di un'interpretazione comunitariamente orientata delle disposizioni in materia di attività produttive.

Deve evidenziarsi, in merito che i citati interventi manipolativi del testo normativo vigente, si appalesano particolarmente urgenti e profondamente necessari per rimediare all'obsolescenza di un contesto urbanistico che non risponde più alle esigenze storiche e che deve trovare nuovo impulso in una differenziazione delle opportunità di utilizzo, attualmente paralizzate da una crisi che ha investito pesantemente le attività industriali tradizionali.

La palesata urgenza, rappresentata peraltro in maniera pressante a questo Comune anche da associazioni di categoria si combina, nel caso di specie, alla particolare attitudine della variante alla valorizzazione e implementazione delle attività economiche, che sostanzia la missione sottesa alla costituzione ed alle connesse attribuzioni nella gestione dei nuclei industriali.

Tale combinazione impone, invero, una comparazione di interessi pubblici, dalla quale deriva senz'altro la necessità di dare prevalenza ad un'immediata operatività delle norme attuative in materia di destinazione d'uso e previsione degli istituti premiali.

Diversamente, l'unito stralcio di aree proposto dalla Provincia, si appalesa necessitante di procedure particolarmente complesse e più laboriose anche sotto un profilo temporale, giacché finalizzate ad attuare di concerto la rinormazione dell'area stralciata all'interno del P.R.G.

A fronte di tale complessità procedimentale, deve evidenziarsi che la riannessione al P.R.G. non promana, per ciò che concerne il Comune, né da una tensione edificatoria o di altro genere proveniente dalla collettività, né, almeno da una valutazione *prima facie*, da prospettive di utilizzo urbanistico che si discostino sostanzialmente da funzioni di salvaguardia in senso lato, anche rispetto alle attività agricole.

Tali considerazioni suggeriscono, pertanto, di ritenere maggiormente conforme all'interesse pubblico curato dal Comune, il più rapido avvio delle procedure relative alla

variante normativa, soprassedendo al proposto stralcio.

Si confida, alla luce di quanto sopra, che le procedure di variante, abbiano, nel senso indicato, rapido avvio, anche in vista del prossimo scioglimento del Consiglio Provinciale e, con l'occasione, si porgono i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE  
(D. 550 K. 100 - P. 100)

L'Assessore alle Attività Produttive  
Rag. Christian La Civita

L'Assessore all'Urbanistica  
Avv. Maria Assunta Iommi







# Provincia dell'Aquila

Letto, confermato e sottoscritto  
F.to IL SEGRETARIO GENERALE  
CARACCILO PAOLO

F.to IL PRESIDENTE  
DE CRESCENTIIS ANTONIO

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria. La presente delibera è composta di complessivi 30 fogli di cui nr. 24 fogli riguardanti nr. 5 allegati.

F.to L'IMPIEGATO RESPONSABILE  
DELLA COMPILAZIONE  
PARIS LUCA

Copia cartacea e copia per immagine su supporto informatico della presente deliberazione vengono pubblicate in data odierna rispettivamente all'Albo pretorio cartaceo e on-line, ai sensi dell'art. 32 L.69/2009, e vi rimarranno per 15 giorni consecutivi.

L'Aquila, li 22 GIU. 2017

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Mascia Di Bartolomea)

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia cartacea e copia per immagine su supporto informatico della presente deliberazione sono state pubblicate all'albo pretorio cartaceo e on-line dal 22 GIU. 2017 per 15 giorni consecutivi fino al giorno ..... compreso;

7 LUG. 2017

L'Aquila, li 18 LUG. 2017

F.to IL SEGRETARIO GENERALE  
CARACCILO PAOLO

La suesata deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3°co. - D.Lgs. 267/2000) in data 18 LUG. 2017.

L'Aquila, li 18 LUG. 2017

F.to IL SEGRETARIO GENERALE  
CARACCILO PAOLO

La suesata deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4°co., D.Lgs. 267/2000

L'Aquila, li 20 GIU. 2017

F.to IL SEGRETARIO GENERALE  
CARACCILO PAOLO

